

DISCIPLINARE DI GARA

Parte integrante e sostanziale del Bando di gara

PREMESSE	4
<i>Art. 1. Individuazione dell'appalto</i>	4
<i>Art. 2. Stazione appaltante, ente Committente e Responsabile unico del progetto (in breve «RUP»)</i>	4
<i>Art. 3. Profilo di committente</i>	5
<i>Art. 4. Termini per lo svolgimento della procedura</i>	5
<i>Art. 5. Definizioni utilizzate</i>	5
<i>Art. 6. Definizioni e disciplina in materia di qualificazione delle prestazioni in appalto</i>	6
Capo 1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	7
1.1. Individuazione della Piattaforma telematica	7
1.2. Identificazione degli Operatori economici e presentazione dell'Offerta	7
1.3. Presentazione dell'Offerta	8
1.4. Altre informazioni	9
Capo 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	10
2.1. Atti e Documentazione di gara	10
<i>2.1.1. Atti amministrativi propedeutici</i>	10
<i>2.1.2. Documentazione a base di gara</i>	10
2.2. Chiarimenti	10
2.3. Comunicazioni	11
2.4. Responsabilità, scambi di informazioni, altre prescrizioni generali	12
2.5. Clausole di prevalenza	12
2.6. Lingua e valuta utilizzate	13
Capo 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, ALTRE INDICAZIONI ESSENZIALI	14
3.1. Durata	15
3.2. Opzioni e rinnovi, modifiche al contratto	15
3.3. Suddivisione in lotti	15
3.4. Contratto collettivo applicabile (art. 11, comma 2, del Codice dei contratti)	15
Capo 4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	17
4.1. Operatori economici che possono concorrere	17
4.2. Particolari fattispecie di Offerenti	17
<i>4.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici</i>	17
<i>4.2.2. Consorzi di cooperative e Consorzi stabili</i>	17
<i>4.2.3. Contratti di rete</i>	18
<i>4.2.4. Disciplina delle forme di partecipazione</i>	18
4.3. Divieto di partecipazione plurima	18
Capo 5. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE	20
5.1. Motivi di esclusione di natura penale (art. 94, comma 1, del Codice dei contratti)	20
5.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (art. 94, comma 2, del Codice dei contratti)	20
5.3. Destinatari dei motivi di esclusione (art. 94, comma 3, del Codice dei contratti)	21
5.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (art. 94, comma 6 e 95 comma 2, del Codice dei contratti)	21
5.5. Esclusioni riferite all'Operatore economico (art. 94, comma 5, del Codice dei contratti)	22
5.6. Cause di esclusione non automatica (art. 95, del Codice dei contratti)	22
<i>5.6.1. Disposizioni particolari sull'esclusione (art. 96 del Codice dei contratti)</i>	24
<i>5.6.2. Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti (art. 97 del Codice dei contratti)</i>	25
5.7. Cause di esclusione obbligatorie previste dalla legge di gara	25
Capo 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (CRITERI DI SELEZIONE)	26
6.1. Idoneità professionale (art. 100, comma 3, del codice dei contratti)	26
6.2. Capacità economica e finanziaria	26
6.3. Capacità tecniche e professionali	26
<i>6.3.1. Attestazione SOA</i>	26
<i>6.3.2. Sistema di garanzia della qualità (articolo 4 Allegato II.12 del Codice dei contratti)</i>	27
<i>6.3.3. Altri requisiti speciali (non obbligatori ai fini dell'ammissione)</i>	27
6.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE	27
<i>6.4.1. Equiparazioni tra le forme di partecipazione e requisiti comuni</i>	27
<i>6.4.2. Requisiti dei Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Offerenti</i>	27
<i>6.4.3. Micro, piccole e medie imprese</i>	28
<i>6.4.4. Operatori economici cooptati</i>	28
<i>6.4.5. Modifiche soggettive alle Forme aggregate</i>	29
<i>6.4.6. Disposizioni per le Forme aggregate di tipo verticale o misto e sub-raggruppamenti</i>	29

6.5.	Indicazioni per i Consorzi di cooperative o di imprese artigiane e i Consorzi stabili	29
6.6.	Qualificazione degli Operatori Economici stranieri	29
Capo 7.	AVVALIMENTO	31
7.1.	Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento.....	31
7.2.	Contratto di avvalimento.....	31
7.3.	Avvalimento infragruppo.....	32
7.4.	Avvalimento "premiare"	33
Capo 8.	SUBAPPALTO	34
8.1.	Subappalto facoltativo e limiti e divieti al subappalto	34
8.2.	Subappalto qualificante (subappalto obbligatorio ai fini della qualificazione).....	34
Capo 9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	35
9.1.	Clausole sociali	35
Capo 10.	GARANZIA PROVVISORIA	36
Capo 11.	SOPRALLUOGO	38
11.1.	Presa visione dei luoghi	38
11.2.	Soggetti abilitati alla presa visione dei luoghi	38
Capo 12.	ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC.....	39
12.1.	Pagamento del contributo a favore di ANAC.....	39
12.2.	Servizio FVOE (già AVCPSS) e PASSOE per gli Operatori economici.....	39
Capo 13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONI	41
13.1.	Presentazione dell'Offerta.....	41
13.2.	Sottoscrizioni della documentazione amministrativa	41
13.3.	Imposta di bollo	42
Capo 14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	43
14.1.	Disciplina del soccorso istruttorio	43
14.2.	Soccorso istruttorio informale	44
Capo 15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta «A»)	45
15.1.	Contenuto della Documentazione amministrativa	45
15.2.	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	45
15.3.	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	46
15.4.	Documentazione degli Operatori economici	47
Capo 16.	OFFERTA TECNICA (Busta «B»).....	49
16.1.	Contenuto di merito e oggetto dell'offerta tecnica	49
16.2.	Confezionamento dell'Offerta tecnica	51
16.3.	Condizioni applicate all'Offerta tecnica	52
Capo 17.	OFFERTA ECONOMICA (Busta «C»)	53
17.1.	Offerta di ribasso sul prezzo	53
17.2.	Offerta di riduzione sul tempo.....	53
Capo 18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	54
18.1.	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	54
18.1.1.	<i>Specificazione dei criteri di valutazione dell'Offerta tecnica</i>	<i>55</i>
18.1.2.	<i>Principi generali e condizioni a presidio della valutazione dell'Offerta Tecnica</i>	<i>56</i>
18.2.	Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta tecnica	57
18.3.	Valutazione e attribuzione dei punteggi all'Offerta economica	59
18.3.1.	<i>Valutazione e attribuzione dei punteggi al ribasso sul prezzo (peso 10)</i>	<i>59</i>
18.3.2.	<i>Valutazione e attribuzione dei punteggi alla riduzione sul tempo.....</i>	<i>59</i>
18.4.	Attribuzione dei punteggi totali e formazione della graduatoria	59
Capo 19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	60
Capo 20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	61
Capo 21.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	62
Capo 22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	64
22.1.	Gestione delle Offerte tecniche	64
22.2.	Apertura delle Offerte economiche	64
Capo 23.	VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.....	66
23.1.	Disciplina della verifica	66
23.2.	Contenuto delle giustificazioni	66
23.2.1.	<i>Contenuto specifico delle giustificazioni.....</i>	<i>66</i>
23.2.2.	<i>Giustificazioni in materia di costo della manodopera.....</i>	<i>67</i>
Capo 24.	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	69

24.1. Aggiudicazione	69
24.1.1. <i>Adempimenti preliminari</i>	69
24.1.2. <i>Provvedimento di aggiudicazione e conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione</i>	69
24.1.3. <i>Codici di comportamento e provvedimenti per la trasparenza</i>	70
24.1.4. <i>Spese di pubblicazione</i>	70
24.2. Stipula del contratto	70
24.3. Obbligazioni posteriori alla stipula del contratto e clausole sociali	72
Capo 25. ALTRE CONDIZIONI	73
25.1. <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	73
25.2. <i>Accesso agli atti</i>	73
25.3. <i>Trattamento dei dati personali</i>	74
Capo 26. DISPOSIZIONI DI CHIUSURA	75
26.1. <i>Risoluzione delle controversie</i>	75
26.2. <i>Riserva di aggiudicazione</i>	75
<i>Allegati:</i>	75
- <i>Modello DGUE specifico redatto dalla S.A. (Punto 14.2)</i>	75
- <i>Modello "offerta economica"</i>	75

PREMESSE

Art. 1. Individuazione dell'appalto

1. Questa Stazione appaltante intende affidare i lavori individuati alla lettera a), mediante scelta del contraente con le modalità e le condizioni previste dal presente Disciplinare di gara e, a tale scopo, ha adottata la determinazione a contrattare n. 336 in data 29/12/2023, assunta dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Bassa Est Parmense, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in breve «**Codice dei contratti**») e dell'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000. A tale scopo si rende noto quanto segue:
 - a) denominazione dell'appalto conferita dalla Stazione appaltante: Potenziamento dell'offerta sportiva: Realizzazione centro sportivo di Mezzano Inferiore;
 - b) intervento al quale è finalizzato l'affidamento: Esecuzione dei lavori denominati "Potenziamento dell'offerta sportiva: realizzazione centro sportivo di Mezzano Inferiore;"
 - c) la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Codice dei contratti e dell'articolo 27 della Direttiva;
 - d) il criterio di aggiudicazione è quello dell'Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'articolo 108, commi 2, 4, 6 e 7 del Codice dei contratti e dell'articolo 67, paragrafo 2, primo comma e paragrafi 3, 4 e 5, della Direttiva; individuando come l'importo totale a base di gara di cui al **Capo 3, comma 1**).
2. Sono adottati i seguenti riferimenti dell'intervento:
 - a) codici identificativi:
 - Numero di riferimento attribuito dalla Stazione appaltante (CUI): L02888920341201900010;
 - CUP: J63B19000230003;
 - CIG: A0402DB422;
 - b) Codici CPV: 45236110-4;
 - c) Luogo di esecuzione: Comune di Sorbolo Mezzani (PR) – frazione Mezzano Inferiore.
3. I lavori in affidamento, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del Codice, sono e dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai criteri ambientali minimi indicati all'interno della progettazione esecutiva.

Art. 2. Stazione appaltante, ente Committente e Responsabile unico del progetto (in breve «RUP»)

1. Sono individuati i seguenti riferimenti della Centrale Unica di Committenza, quale Stazione appaltante:
 - a) Denominazione Stazione Appaltante: Unione Bassa Est Parmense, con sede in Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR);
 - b) Identificativi fiscali:
 - Partita IVA IT 02192670343;
 - Codice univoco ufficio (registrato all'IPA per la fatturazione elettronica): UFQNOX;
 - c) URL: <https://www.unione.bassaestparmense.pr.it/home>
 - d) e-mail: info@unione.bassaestparmense.pr.it
 - e) domicilio digitale (PEC): unionebassaestparmense@legalmail.it
 - f) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Dott.ssa Ilaria Boselli
2. Sono individuati i seguenti riferimenti dell'ente committente:
 - a) Denominazione: Comune di Sorbolo Mezzani, con sede in Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR);
 - b) Identificativi fiscali:
 - Partita IVA IT 02888920341;
 - Codice univoco ufficio (registrato all'IPA per la fatturazione elettronica): UFHRRO
 - c) URL: <https://www.comune.sorbolomezzani.pr.it/home>
 - d) e-mail: info@comune.sorbolomezzani.pr.it
 - e) domicilio digitale (PEC): protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it
 - f) Responsabile unico del progetto (RUP): Ing. Valter Bertozzi

Art. 3. Profilo di committente

1. Il «**Profilo di committente**», sezione «Amministrazione trasparente» del sito informatico istituzionale della Stazione appaltante di cui agli articoli 28, comma 2, 30, comma 5 e 3, comma 1, lettera v), dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti, accessibile all'indirizzo internet <https://www.unione.bassaestparmense.pr.it>

Art. 4. Termini per lo svolgimento della procedura

1. Nel presente Disciplinare di gara:
 - a) Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stabilito al **punto IV.2.2)** del bando di gara;
 - b) la prima seduta di gara è convocata nel giorno stabilito al **punto IV.2.7)** del bando di gara;
 - c) il termine di cui alla lettera a) è perentorio, pertanto:
 - le offerte tardive non sono ammesse e sono irrimediabilmente escluse;
 - in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito dell'offerta;
2. L'Offerta, dopo il termine di scadenza di cui al comma 1, lettera a), è irrevocabile e l'Offerente è vincolato alla propria offerta per **180** (centottanta) giorni dal medesimo termine. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti di confermare la validità dell'Offerta sino alla data indicata nella richiesta e comunque per un tempo non superiore ad altri **180** (centottanta) giorni; il mancato riscontro positivo alla richiesta di cui alla lettera a) è considerato a tutti gli effetti come comportamento concludente di rinuncia dell'Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta è archiviata.
3. Tutti i termini, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 ed è sempre fatto salvo il loro differimento reso pubblico con le modalità di cui al punto 2.3.
4. Nel presente Disciplinare di gara:
 - a) sono riportate le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte;
 - b) ogni riferimento e contenuto di un punto, sezione, paragrafo o Capo contrassegnati da uno, due o tre caratteri, si intende esteso a tutte le parti subalterne individuate con più caratteri dei quali il primo o i primi due, sono in comune con il punto, sezione, paragrafo o Capo immediatamente precedente, secondo una struttura gerarchica;
 - c) anche con riferimento alle Premesse, sono assunte le definizioni di cui agli articoli che seguono; restano ferme le definizioni riportate in precedenza o all'interno del corpo del testo del presente Disciplinare, contrassegnate dall'indicazione («**in breve**»), nonché, in via suppletiva, le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice dei contratti.

Art. 5. Definizioni utilizzate

1. Nel presente Disciplinare di gara sono assunte le seguenti definizioni di carattere generale:
 - a) quali norme primarie, nella versione vigente e applicabile alla data di indizione della gara, in ordine di priorità e prevalenza:
 - «**Direttiva**»: la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio e del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
 - «**Codice dei contratti**»: il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella versione vigente e applicabile alla data di indizione della gara;
 - b) «**Codice antimafia**»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - c) «**decreto n. 81 del 2008**»: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, conseguentemente:
 - c.1) «**PSC**»: il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto n. 81 del 2008;
 - c.2) «**CSP**» e «**CSE**», rispettivamente il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di cui all'articolo 91 del decreto n. 81 del 2008 e il relativo professionista coordinatore e il coordinamento (e il coordinatore) per la sicurezza in fase di esecuzione, di cui all'articolo 92 del decreto n. 81 del 2008 e il relativo professionista coordinatore;
2. Definizioni in materia di informatizzazione e digitalizzazione:
 - a) «**CAD**»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - b) «**Piattaforma**» o «**Piattaforma telematica**»: la Piattaforma telematica di e-procurement che costituisce il sistema elettronico informatico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) dell'Allegato I.1, del Codice dei contratti, ai fini procedurali di cui agli articoli 25, 29, 88 e 159, del medesimo Codice dei contratti, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2021, n. 148, individuata e descritta al Capo 1;

- c) **«DGUE»:** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della Direttiva e dell'Allegato 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, nonché all'articolo 91 del Codice dei contratti e alla circolare ministeriale 18 luglio 2016, n.3 (in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016), come adattato alla presente gara, descritto al punto 15.2 e il cui modello è allegato del presente Disciplinare; è relativo a ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nella gara;
3. Sono inoltre assunte le seguenti definizioni di carattere specifico:
- a) **«Data di indizione della gara»:** ai fini degli effetti giuridici la data di pubblicazione del bando di gara di cui il presente Disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale;
- b) **«Offerta» (ove citata senza altre specificazioni):** convenzionalmente il Plico virtuale telematico, con il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, caricato sulla Piattaforma, composto dalle seguenti Buste telematiche distinte e disciplinate dai Capi 15, 16 e 17;
- c) **«Operatore economico»:** una persona fisica o giuridica, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della Direttiva, come declinati nel diritto interno all'articolo 65 del Codice dei contratti, nonché al Capo 4 del Disciplinare, che opera in piena autonomia imprenditoriale e professionale, costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e, qualora imposto dalla legislazione fiscale, titolare di propria partita IVA, quale Operatore economico:
- che opera individualmente o in forma societaria, autonomamente o come componente di una Forma aggregata di cui alla lettera e);
 - ausiliario, oppure cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico prima della data di indizione della gara;
- d) **«Offerente»:** un Operatore economico che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera e) che partecipano unitariamente e presentano un'unica offerta in solido tra loro;
- e) **«Forma aggregata»:** gli Operatori economici riuniti, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della Direttiva, così declinati nel diritto interno:
- raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (cosiddetti consorzi occasionali) di cui all'articolo 68 del Codice dei contratti, sia già perfezionati (ovvero già costituiti con atto notarile di mandato con rappresentanza) che non ancora perfezionati (ovvero con il solo impegno a costituirsi formalmente dopo l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 68, commi da 5 a 13, del Codice dei contratti);
 - contratti di rete costituiti da Operatori economici (cosiddetti retisti) ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.

Art. 6. Definizioni e disciplina in materia di qualificazione delle prestazioni in appalto

1. Ai fini della qualificazione dei lavori sono assunte le seguenti definizioni:
- a) **«Categoria»:** le categorie di lavori individuata dalla Tabella «A» dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti e dall'articolo 122, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, in quanto compatibili con la Tabella A;
- b) **«Classifica»:** la soglia di importo di cui all'articolo 2 dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti;
2. Ai fini della qualificazione di cui al Capo 3 e comunque ai fini dell'individuazione delle categorie di lavori a seconda delle loro condizioni di qualificazione, sono assunte le seguenti definizioni convenzionalmente riassunte nel Disciplinare con l'indicazione di **«Tipo di qualifica»:**
- a) **«Categoria prevalente»:** la categoria individuata come tale al Capo 3, in quanto di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento;
- b) **«Qualificazione obbligatoria»:** le categorie rientranti in una o più d'una delle seguenti condizioni:
- b.1) **«Qualificazione obbligatoria»:** le categorie generali di cui al comma 1, lettera a), contraddistinte dall'acronimo «OG» e le categorie specializzate di cui al comma 1, lettera a), di importo superiore a 150.000 euro a prescindere dalla loro percentuale di incidenza sull'importo totale dell'appalto;
 - b.2) **«Qualificazione obbligatoria semplificata»** le categorie non rientranti nelle tipologie di cui lettera b.1) di importo non superiore a 150.000 per le quali l'attestazione SOA può essere sostituita dalla qualificazione semplificata ai sensi dell'articolo 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti;
- c) **«Qualificazione non obbligatoria»:** le categorie non rientranti nelle fattispecie di cui alla precedente lettera b).

Capo 1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1.1. Individuazione della Piattaforma telematica

1. La Piattaforma telematica di negoziazione utilizzata per lo svolgimento della gara è individuata come Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna «SATER» gestita da Intercenter-er Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici dell'Emilia Romagna, raggiungibile all'URL <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>;
2. le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica ed ogni altra informazione utile per gli operatori economici ai fini dell'accesso e dell'utilizzo della stessa per la registrazione e la presentazione dell'Offerta sono descritte e richiamate nei seguenti manuali, parti integranti e sostanziali del presente Documento, accessibili dalla pagina iniziale di cui alla lettera a), al collegamento (link) «Guide all'uso del sistema», oppure direttamente alla pagina internet https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici:
 - «Registrazione e gestione utenza»;
 - «Partecipazione a procedure di gara e Richieste di Offerta (RdO)»;
 - «Procedura di aggiudicazione»;
 - «Altre funzionalità»;
3. L'utilizzo della Piattaforma:
 - a) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma;
 - b) malleva la Stazione appaltante da ogni responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati o di documenti o nella presentazione della domanda o dell'offerta, di malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
 - difetti di funzionamento delle attrezzature, dei sistemi di collegamento e dei programmi impiegati dal singolo Operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
 - utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di cui al comma 2, reperibili sulla stessa Piattaforma.
4. La Piattaforma, nell'ambito della gara:
 - a) registra le attività e le operazioni effettuate, le quali:
 - sono attribuite all'Operatore economico che ha effettuato l'accesso;
 - si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
 - b) è accessibile in qualsiasi orario e in qualsiasi giorno dalla data di indizione della gara di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), delle Premesse, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) delle Premesse; è fatto salvo il verificarsi di malfunzionamenti, interruzioni o sospensioni tecniche di manutenzione o riparazione nel qual caso trova applicazione l'articolo 25 del Codice dei contratti.
- 5) per supporto ai problemi tecnici relativi all'uso della Piattaforma telematica o l'effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione è possibile contattare i gestori tecnici della stessa:
 - al numero verde telefonico: **800.810.799** (Help Desk);
 - all'indirizzo e-mail: info.intercenter@regione.emilia-romagna.it

1.2. Identificazione degli Operatori economici e presentazione dell'Offerta

1. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. La presentazione dell'Offerta è consentita solo agli Operatori che hanno già concluso il processo di «registrazione» o «accreditamento» on line, di cui al comma 2. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la Carta di identità elettronica (CIE) oppure tramite le credenziali già assegnate (nome «**Utente**» e «**password**») o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o altre Forme aggregate, è sufficiente l'identificazione dell'Operatore economico che assume il ruolo di mandatario o capogruppo, il quale interagisce con la Piattaforma automaticamente come delegato dagli Operatori economici mandanti di cui dovrà disporre della pertinente documentazione amministrativa che ad essi si riferiscono.
2. Per gli Operatori economici che accedono per la prima volta in Piattaforma, dopo l'avvio dall'indirizzo di cui al punto 1.1, comma 1, la registrazione o accreditamento avvengono dal Menù «**Registrazione Operatore Economico**». Completata la registrazione con i dati richiesti seguendo le istruzioni fornite man mano dalla Piattaforma, sono acquisite le credenziali (nome «**Utente**» e «**password**») per operare sulla Piattaforma.
3. Successivamente dal menu «Avvisi / Bandi» l'operatore economico può accedere per la ricerca e l'individuazione della

presente gara;

1.3. Presentazione dell'Offerta

1. La presentazione dell'offerta avviene per step successivi come resi disponibili in progressione dalla Piattaforma. Una volta selezionata e resa disponibile sulla Piattaforma la presente procedura, l'Operatore economico deve consultare e, se del caso, scaricare tutta la documentazione di gara disponibile. In particolare, deve scaricare la documentazione amministrativa che deve compilare e sottoscrivere per la partecipazione alla gara:
 - a) tale documentazione amministrativa richiesta o richiamata al Capo 14 (con rinvio alla **busta «A»**):
 - una volta compilata, unita alla documentazione specifica dell'Offerente individuata o richiamata al punto 14.1, comma 2, deve essere firmata digitalmente;
 - deve essere caricata sulla Piattaforma telematica seguendo i passaggi man mano proposti;
 - b) successivamente deve essere caricare l'**Offerta tecnica** redatta ai sensi e con le modalità di cui al Capo 16 (con rinvio alla **busta «B»**), convertita in PDF se redatta in altro formato e sottoscritta digitalmente come richiesto dal presente Disciplinare, compattata e contenuta in un unico file compresso di tipo ZIP o RAR, **senza che quest'ultimo sia firmato digitalmente**;
 - c) successivamente per concludere deve presentare l'**Offerta Economica** redatta ai sensi e con le modalità di cui al Capo 17 (con rinvio alla **busta «C»**);
2. L'Offerta economica è espressa compilando il modulo presentato a video, con le indicazioni obbligatorie di cui al citato Capo 17, scaricandolo dalla Piattaforma, sottoscriverlo con firma digitale e caricarlo sulla stessa Piattaforma oppure scaricando il relativo foglio per l'Offerta Economica disponibile sulla Piattaforma, compilarlo con l'offerta e con le altre indicazioni obbligatorie di cui al citato Capo 17, sottoscriverlo con firma digitale e caricarlo sulla stessa Piattaforma.
3. Fatta salva la deroga di cui al punto 13.2, comma 3, i file della documentazione amministrativa e delle offerte devono essere sottoscritti con una delle seguenti firme digitali accettate:
 - a) di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), con la funzione di far comparire i dati della firma sul documento PDF; questo tipo di firma è ammessa e possibile solo per file in originale in formato PDF (suffisso **«.pdf»**) o convertiti in tale formato; per questi files è possibile usare la firma CAdES ma resta preferibile utilizzare la firma PAdES;
 - b) di tipo CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) e il file generato dopo la firma ha un'estensione **«.p7m»**; questo tipo di firma è il solo che può e deve essere utilizzato per sottoscrivere files in originale diversi dal PDF (esempio Word, Excel, grafici o immagini);
 - c) i soggetti che sottoscrivono con firma digitale devono evitare di allegare copia dei propri documenti di riconoscimento.
4. La Piattaforma telematica riscontra tutte le operazioni di caricamento della documentazione, mediante messaggio che compare sulla stessa o comunicazione al domicilio digitale dell'Offerente. Al fine di semplificare e alleggerire gli adempimenti da parte degli Operatori economici e della Stazione appaltante si raccomanda di agire come segue:
 - a) se il DGUE è compilato in ogni sua parte si deve evitare di allegare:
 - copia di documenti, dichiarazioni, attestazioni o certificati il cui contenuto è già stato dichiarato nel DGUE;
 - ulteriori dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti, ma allegare solo atti, dichiarazioni e informazioni che non trovano collocazione nello stesso DGUE, come previsto al punto 15.3;
 - b) in applicazione delle previsioni di cui al punto 1.3, comma 3, i files:
 - in formato standard PDF (suffisso **«.pdf»**) devono essere sottoscritti preferibilmente con la firma digitale di tipo PAdES, pur essendo ammessa la firma digitale di tipo CAdES;
 - in formato diverso dal PDF (ad esempio: Word, Excel o analoghi, file di immagini) devono e possono essere sottoscritti esclusivamente con la firma digitale di tipo CAdES;
 - c) **evitare assolutamente** di comprimere file già compressi all'interno di altri file compressi laddove si caricano files zippati;



- d) se i files sono firmati digitalmente e poi riuniti in un file compresso (con suffisso «.zip», «.rar» o altri formati analoghi) **si deve evitare** di firmare digitalmente questo file compresso;

1.4. Altre informazioni

1. Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del CAD, del Codice dei contratti e dei loro provvedimenti di attuazione, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 148 del 2021 e delle Linee guida dell'AGID. Per il suo utilizzo è necessario che l'Offerente sia dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata (cosiddetto «domicilio digitale») secondo lo standard eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation) di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, integrato dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 dell'8 settembre 2015, in breve «eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale e compatibile con il sistema nazionale del servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione da un indirizzo nazionale di posta elettronica certificata.
2. La Piattaforma dispone e mette a disposizione un'area riservata o un'area personale accessibile solo al singolo Offerente; le attività di interlocuzione e comunicazione di cui al punto 2.2, tra gli Offerenti e la Stazione appaltante, comprese le comunicazioni, le richieste di soccorso istruttorio e le loro evasioni, le ammissioni e le esclusioni, sono e rese disponibili nella stessa area della Piattaforma:
 - a) la disponibilità equivale alla comunicazione al domicilio digitale di cui al punto 2.2, comma 1;
 - b) l'Offerente non può invocare la mancata conoscenza delle comunicazioni contenute in tale area.

Capo 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Atti e Documentazione di gara

2.1.1. Atti amministrativi propedeutici

1. La documentazione di gara comprende, oltre al provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, delle Premesse, i seguenti atti:
 - a) il bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 149 del 29/12/2023 (Quinta serie speciale);
 - b) il presente Disciplinare di gara allegato parte integrante e sostanziale del bando di gara di cui alla lettera a);
 - c) il DGUE di cui al punto 15.2;
 - d) il modello offerta economica;
 - e) le istruzioni e le regole tecniche per l'accesso e l'uso della Piattaforma di cui al Capo 1.
2. Costituiscono altresì documentazione essenziale:
 - a) Progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 236 in data 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
3. Il presente Disciplinare di gara e i documenti da questo richiamati, unitamente al DGUE, sono pubblicati e accessibili sulla Piattaforma telematica di cui al Capo 1 e sul profilo di committente di cui all'articolo 3 delle Premesse.

2.1.2. Documentazione a base di gara

1. La documentazione posta a base di gara è costituita come segue:
 - a) Schema di contratto, da completare con gli esiti dell'aggiudicazione affinché assuma la condizione di Contratto da stipulare (nel seguito semplicemente «Schema di contratto»);
 - b) Capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 32 dell'allegato I.7 al Codice dei Contratti (in breve «CSA»);
2. La documentazione tecnica disponibile ai fini dell'oggetto dell'incarico è la seguente:
 - a) il progetto esecutivo di cui all'articolo 41, comma 8 e dell'allegato I.7 dagli articoli 22 al 33, del Codice dei contratti, composto dagli elaborati elencati o richiamati nel provvedimento di approvazione;
 - b) il documento di cui alla lettera a), è corredato dalla seguente documentazione tecnica:
 - la relazione sui CAM applicabili di cui all'articolo 1, comma 3, delle Premesse;
 - Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c) relazione geologica di cui all'articolo 41 del d.P.R. n. 328 del 2001, all'articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e all'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti.
3. La documentazione amministrativa disponibile ai fini dell'oggetto dell'affidamento è la seguente:
 - a) la determinazione n. 1289 in data 29/12/2023, assunta dal Responsabile del Servizio Assetto ed uso del territorio – Sviluppo Economico del Comune di Sorbolo Mezzani, di approvazione della documentazione di cui al comma 2, lettera a);
 - b) inoltre:
 - gli atti di assenso, comunque denominati, rilasciati sul progetto di cui alla lettera a);
 - ai sensi dell'articolo 42, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti, l'atto di validazione del progetto di cui al comma 2, lettera a), in data 29/12/2023.
4. Si rende noto infine che:
 - a) gli atti disponibili, in formato elettronico, sono accessibili:
 - quanto agli atti di cui al comma 1, sulla Piattaforma di cui al Capo 1 e sul Profilo di committente di cui all'articolo 3 delle Premesse;
 - quanto agli atti di cui al comma 2, sul Profilo di committente di cui all'articolo 3 delle Premesse, nonché sulla Piattaforma telematica di cui al Capo 1;
 - quanto agli atti di cui al comma 3, sul Profilo di committente di cui all'articolo 3 delle Premesse;
 - b) la Stazione appaltante renderà disponibili all'affidatario, in formato elettronico prima della stipula del contratto, gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3.

2.2. Chiarimenti

1. È possibile chiedere chiarimenti, informazioni o presentare quesiti sulla procedura, diversi da quelli sul funzionamento della Piattaforma, per i quali sono previste le modalità di cui al punto 1.1, comma 2.

2. Le richieste di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, devono essere recapitate esclusivamente mediante la Piattaforma compilando a video l'apposito form **entro il giorno 12/02/2024 – ore 12:00**; la CUC provvederà:
 - a) ad inviare la risposta all'Operatore economico che ha formulato la richiesta **entro il giorno 19/02/2024 – ore 18:00**;
 - b) a pubblicare la richiesta e la relativa evasione, in forma anonima, sulla Piattaforma, omettendo i riferimenti che possono identificare l'operatore economico;
 - c) la Piattaforma dispone e mette a disposizione un'area riservata o una sezione personale analoga accessibile solo al singolo Offerente; le richieste di cui al comma 2 e le relative evasioni di cui alla lettera c) devono essere fatte e sono rese disponibili esclusivamente in tale collocazione della Piattaforma. In tal caso:
 - l'Offerente non può invocare la mancata conoscenza del contenuto;
 - la disponibilità equivale alla comunicazione al domicilio digitale di cui al punto 2.3, comma 1;
3. Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:
 - a) visionare costantemente la sezione dedicata ai chiarimenti della Piattaforma telematica;
 - b) consultare i quesiti e le risposte già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - c) accertarsi che la questione posta non trovi soluzione diretta e inequivocabile nelle disposizioni di legge o nella Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile applicando l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo diverso;
 - d) prendere atto che la Stazione appaltante non può formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, i contenuti delle offerte rimessi alla responsabilità esclusiva dell'Offerente;
 - e) prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni di cui alle lettere precedenti.
4. La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste:
 - a) pervenute tardivamente;
 - b) presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 2 o fatte telefonicamente se non confermate con le modalità di cui allo stesso comma 2.
5. Le comunicazioni avvengono solo con le modalità di cui al comma 2 e non sono gestite né considerate le risposte inoltrate dall'Offerente a riscontro delle e-mail ricevute, poiché la casella PEC non gestisce le e-mail in entrata.

2.3. Comunicazioni

1. Gli Offerenti sono tenuti a indicare il proprio domicilio digitale (PEC) di cui all'articolo 3-bis del CAD da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni agli Offerenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese al domicilio digitale dell'Offerente. A tale scopo:
 - a) l'indicazione è fatta obbligatoriamente al momento dell'identificazione sulla Piattaforma telematica di cui al Capo 1 e, se variata prima della presentazione dell'Offerta, riportata obbligatoriamente all'interno del DGUE di cui al punto 14.2;
 - b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante da registro INI-Pec istituito dal Ministero dello sviluppo economico o, se assente, quello risultante dai Registri commerciali o professionali di cui al punto 6.1;
 - c) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei di inagibilità dello stesso, devono essere segnalate tempestivamente alla Stazione appaltante;
 - d) la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni o in caso di erronea indicazione del domicilio digitale o di violazione degli obblighi di segnalazione delle modifiche intervenute allo stesso;
 - e) gli Offerenti senza rappresentanza legale in Italia devono dotarsi di un domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata) di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha adottato lo standard eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation) integrato dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 dell'8 settembre 2015, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche con valore legale e compatibile col sistema nazionale del servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione da un indirizzo nazionale di posta elettronica certificata (in breve Regolamento «eIDAS»);
2. Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal Disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:
 - a) la pubblicazione/trasmisione mediante Piattaforma telematica nei seguenti casi:
 - aventi un interesse generale o riguardanti la generalità degli Operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini;

- convocazioni in luoghi, date od orari diversi da quelli già determinati;
 - aggiudicazione o decisione di non aggiudicare;
 - stipula del contratto;
- b) il recapito al domicilio digitale (PEC) di cui al comma 1, ove non pubblicati nell'area personale della Piattaforma telematica, nei seguenti casi:
- eventuale soccorso istruttorio;
 - eventuale provvedimento di esclusione;
 - altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
 - comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti se non già pubblicate ai sensi della lettera a);
- c) in ogni caso ogni comunicazione resa agli Offerenti:
- in Forma aggregata, anche non ancora costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata all'Operatore economico mandatario, capogruppo, o capofila designato;
 - in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
 - che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari;
 - che hanno stipulato un contratto di affitto o di cessione di azienda o di ramo di azienda, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici affittanti o cedenti.

2.4. Responsabilità, scambi di informazioni, altre prescrizioni generali

1. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro adempimento la piena conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione.
2. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro adempimento, l'accesso dei controinteressati alla documentazione di cui al comma 3, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, e senza la necessità del consenso del titolare dell'Offerta, fermo restando, per il trattamento dei dati personali, quanto previsto al punto 25.2, comma 2.
3. L'accesso di cui al comma 2, dopo l'aggiudicazione, è ammesso:
 - a) alla documentazione amministrativa presentata in gara;
 - b) alle Offerte presentate in gara, fermo restando quanto previsto al punto 16.3, comma 4;
 - c) alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica delle offerte anormalmente basse, fermo restando quanto previsto al punto 23.2, comma 1, lettera c).

2.5. Clausole di prevalenza

1. Per quanto riguarda:
 - a) il procedimento di scelta del contraente il presente Disciplinare di gara prevale su ogni altra documentazione preparatoria anche di natura contrattuale eventualmente difforme, predisposta dalla Stazione appaltante e contenuta negli atti di cui al punto 2.1.2, comma 1, lettera a);
 - b) in merito alle condizioni di natura oggettivamente contrattuale esecutiva la prevalenza è riconosciuta ai documenti di cui al punto 2.1.2, comma 1;
 - c) le condizioni essenziali e decisive ai fini del rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del presente Disciplinare di gara, redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari e dei principi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio indefettibile del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica secondo il principio di «neutralità delle forme giuridiche dei partecipanti» (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del predetto Trattato e articolo 19, paragrafi 1 e 2, della Direttiva);
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto BIM, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione su supporto cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello informativo per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfa numerici. Se la documentazione è stata resa disponibile anche in formato digitale, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e documentazione cartacea, è considerata valida quella cartacea.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nei casi in cui si riscontri una discrepanza, una difformità, uno scostamento o un'apparente contraddizione tra il presente Disciplinare di gara o ogni altra documentazione diversa dal Disciplinare, oppure rispetto alla prassi, alle Linee guida e agli orientamenti di ANAC, nonché rispetto a ogni altra norma diversa dalle norme penali e dalla disciplina in materia antimafia, tali fattispecie trovano la loro ammissibilità ai sensi della prevalenza di cui al comma 1, lettera c);

4. Nel presente disciplinare si è tenuto conto del bando tipo n. 1/2023 dell'ANAC (approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023) nei limiti della sua compatibilità in quanto riservato agli affidamenti dei contratti pubblici di servizi e forniture generici e quindi necessariamente non pertinente se non in minima parte agli affidamenti di lavori di cui al presente caso.

2.6. Lingua e valuta utilizzate

1. Tutti gli atti presentati alla Stazione appaltante, compresa la documentazione e le dichiarazioni di qualunque genere, la corrispondenza, le richieste di chiarimenti, le offerte, le evasioni dei soccorsi istruttori, la documentazione a comprova dei requisiti e le giustificazioni delle offerte anormalmente basse, devono essere redatti e prodotti in lingua italiana. Si precisa quanto segue:
 - a) in caso di utilizzo di una lingua diversa dall'italiano, gli atti di cui al comma 1 devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana, certificata come conforme all'originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale; il testo tradotto ha natura fidefacente rispetto alla versione originaria.
 - b) in caso di mancanza, incompletezza o palese irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, come previsto dal Capo 13 del Disciplinare.
 - c) la traduzione non è obbligatoria nei seguenti casi:
 - dichiarazioni in lingua tedesca rilasciate da Operatori economici stabiliti nella Provincia Autonoma di Bolzano (codice NUTS: ITH10) e certificazioni o atti rilasciati da pubbliche autorità con sede nella stessa Provincia Autonoma o con sede in provincia di Trento (codice NUTS: ITH20) ma con competenza anche in provincia di Bolzano, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574;
 - certificati di natura tecnica, di qualità, di prodotto, rilasciati in originale in lingua inglese da organismi nazionali o internazionali con sede in un paese dell'Unione Europea o in un paese nel quale la lingua inglese è la lingua nazionale o la lingua madre della maggioranza, presentati in copia conforme anche se riprodotti per immagine.
2. La valuta ufficiale utilizzata nella presente procedura è l'euro (Codice EUR, standard ISO 4217), tutti gli importi citati nella documentazione di gara sono espressi in euro, pertanto tutti gli importi relativi alla documentazione presentata dagli Offerenti, sia per l'ammissione che per la comprova dei requisiti, devono essere espressi in euro e, se espressi in altra valuta in quanto prodotti da istituzioni o da operatori con sede in paesi che hanno adottato una valuta diversa dall'euro, devono essere convertiti in tale ultima valuta al cambio ufficiale adottato dalla Banca Centrale Europea.
3. Tutti gli importi previsti dalla presente procedura si devono intendere al netto dell'I.V.A. nonché, ove non diversamente disposto con apposita espressione, al netto dei contributi integrativi obbligatori previsti dagli enti previdenziali ovvero dalle Casse di previdenza di competenza dei professionisti titolari dell'affidamento.

Capo 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, ALTRE INDICAZIONI ESSENZIALI

1. Gli importi presunti e stimati dei lavori e delle parti di lavori per i quali devono essere eseguite le prestazioni in affidamento, nonché del corrispettivo, sono definiti come segue:

Importo complessivo in appalto:		3.992.586,99	di cui
1)	3.063.636,85	Costo dei lavori soggetto a ribasso	pari al 76,73%
2)	861.212,14	Costo della manodopera non soggetto ribasso	pari al 21,57%
3)	67.738,00	Costi di sicurezza da PSC, non soggetti ribasso	pari al 1,70%
TOT	3.992.586,99	Valore ai soli fini dell'art. 14 del Codice dei contratti	

2. L'importo complessivo in appalto di cui al comma 1 rileva ai sensi dell'articolo 14 del Codice dei contratti e della qualificazione di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 41, comma 14, secondo periodo, gli importi di cui al comma 1, numeri 2) e 3) sono sottratti dell'importo soggetto a ribasso;
3. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti, con i seguenti criteri:
- quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario delle Opere pubbliche della Regione Emilia Romagna – annualità 2023, con gli adeguamenti e gli eventuali scostamenti evidenziati nella documentazione progettuale e, ove non previsti dal citato prezzario, sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato;
 - quanto al costo della manodopera di cui al comma 1, numero 2), sulla base di quanto definito nell'elaborato "Elenco dei prezzi unitari e analisi di prezzo" facente parti del progetto esecutivo, nel rispetto delle norme vigenti.
 - quanto ai costi della sicurezza di cui al comma 1, numero 2), sulla base del computo metrico estimativo specifico di tali costi, redatto ai sensi degli articoli 5, comma 8 dell'Allegato I.14 e 28, comma 1 dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti e del paragrafo 4.4.1 dell'allegato XV del decreto n. 81 del 2008
 - anche ai fini del combinato disposto degli articoli 108, comma 9 e 110, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, l'importo del costo della manodopera e dei costi di sicurezza di cui alle lettere b) e c), sono ritenuti congrui.
4. Ai fini della qualificazione degli Offerenti richiesta al punto 6.3, sono individuate le categorie con le relative classifiche, ai sensi delle norme richiamate all'articolo 6 delle Premesse dove l'individuazione del «Tipo di qualifica» è riferita all'elenco delle diverse condizioni di qualificazione elencate al citato articolo 6, comma 2, come segue:

Categoria	Declaratoria sintetica	Tipo di qualifica	Importo	Classifica	%
OG1	Edifici civili ed industriali	obbligatoria	1.991.159,00	IV	50,76
OG3	Strade e relative opere complementari	obbligatoria	514.892,70	II	13,13
OG11	Impianti tecnologici	obbligatoria	618.556,29	II	15,77
OS6	Finiture opere generali...	non obbligatoria	797.979,00	III	20,34

N.B.: con riferimento alle classifiche si applica l'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice.

- la categoria di **opere generali «OG1», individuata al primo rigo della Tabella che precede, è la categoria prevalente;** per la categoria prevalente è sempre obbligatorio il possesso della qualificazione mediante attestazione SOA per l'importo di classifica adeguato, ovvero in classifica IV, tale classifica deve essere incrementata adeguatamente, ai sensi della lettera d), nel caso l'Appaltatore non sia in possesso delle adeguate e sufficienti qualificazioni nelle categorie scorporabili. È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del Codice dei Contratti;
- per tutte le categorie scorporabili, diverse dalla categoria prevalente, classificate a Qualificazione obbligatoria, l'Offerente può qualificarsi nella sola categoria prevalente di cui alla lettera a), a condizione che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa siano posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi della lettera d) e **dichiarati di impegnarsi a subappaltarle** ai sensi del punto 8.2; trova comunque applicazione la seguente disciplina:
 - per la categoria scorporabile classificata con la sigla OG11 non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del Codice dei contratti, in ragione della complessità tecnica delle opere afferenti a tale categoria;
 - per le categorie scorporabili OG3 e OS6 è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'articolo articolo 104, comma 1, del Codice dei contratti;

- c) per tutte le categorie scorporabili, diverse dalla categoria prevalente, classificate a Qualificazione non obbligatoria, l'Appaltatore può eseguire i relativi lavori anche in assenza della specifica categoria, resta ferma la previsione di cui alla lettera d);
 - d) per tutte le categorie diverse dalla categoria prevalente, qualora l'appaltatore non sia in possesso della pertinente qualificazione nelle categorie per la classifica o per l'importo adeguato, deve incrementare l'importo di classifica e di qualificazione nella categoria prevalente di cui alla lettera a), in misura adeguata in modo da ricomprendere l'importo di tutte le categorie di cui non sia in possesso di adeguata qualificazione;
 - d). Se le categorie scorporabili per le quali non è in possesso della qualificazione specifica, sono:
 - a qualificazione obbligatoria, è obbligatorio dichiararne il subappalto (subappalto qualificante ai sensi del Capo 8, punto 8.2;
 - se a qualificazione non obbligatoria, può eseguirle direttamente oppure ha la facoltà di subappaltarle ai sensi del Capo 8, punto 8.1.
5. Il contratto d'appalto sarà stipulato interamente a corpo come descritto nel CSA, conseguentemente allo stesso modo è determinato il Costo della manodopera cui al comma 1, rigo «2».
 5. I Costi della sicurezza di cui al comma 1, rigo «3», sono determinati interamente a corpo come descritto nel CSA.
 6. L'avvalimento e il subappalto, nei limiti della loro ammissibilità, sono disciplinati rispettivamente al Capo 7 e al Capo 8.

3.1. Durata

1. La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita in **442 (quattrocentoquarantadue) giorni**.
2. I termini di cui al comma 1:
 - a) per quanto riguarda le fasi e le milestone possono variare nei limiti previsti dal CSA;
 - b) sono al netto di eventuali sospensioni o interruzioni come previste dallo Schema di contratto;

3.2. Opzioni e rinnovi, modifiche al contratto

1. Sono ammesse modifiche al contratto esclusivamente nei limiti di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti e nei casi previsti dallo Schema di contratto.
2. Non sono previsti opzioni e rinnovi.

3.3. Suddivisione in lotti

1. L'appalto è costituito da un unico lotto; ai sensi dell'articolo 58 del Codice non sussistono le condizioni per la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali, in quanto l'intervento è caratterizzato dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione sotto il profilo della gestione dei software, degli elaborati e soprattutto dei rapporti con le autorità e degli adempimenti provvedimentali che comportano responsabilità anche penali e che non possono essere disarticolate in lotti.
2. La tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla mancanza di richiesta di requisiti minimi agli Operatori economici mandanti in Forma aggregata, dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici e dalla possibilità di affidamento dei lavori in subappalto senza la necessità di particolari limitazioni o requisiti.

3.4. Contratto collettivo applicabile (art. 11, comma 2, del Codice dei contratti)

1. Il contratto collettivo applicabile, indicato per le singole lavorazioni, è il seguente:

Categoria	Declaratoria sintetica	CCNL applicabile
OG1	Edifici civili ed industriali	Edilizia
OG3	Strade e relative opere complementari	Edilizia
OG11	Impianti tecnologici	Industria - Artigianato
OS6	Finiture opere generali...	Edilizia

3.5. Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da

eseguire.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Capo 4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1. Operatori economici che possono concorrere

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

1. La partecipazione al procedimento è aperta a tutti gli Operatori economici di cui all'articolo 65 del Codice dei contratti e dell'articolo 19 della direttiva, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare, ovvero:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
 - d) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - e) i Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, da almeno due Operatori economici stabiliti in paesi diversi dell'Unione europea.
 - f) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che in base alla normativa dello Stato nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche.
2. La partecipazione al procedimento è infine ammessa agli Operatori economici di cui al comma 1:
 - a) riuniti in raggruppamento temporaneo;
 - b) riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») costituito ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
 - c) aderenti aggregati a un contratto di rete di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.

4.2. Particolari fattispecie di Offerenti

4.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici

1. Ai sensi dell'articolo di cui all'articolo 65 del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
 - a) ai sensi dell'articolo 68, commi 2, 5 e da 6 a 9 del Codice dei contratti devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con conferimento del mandato irrevocabile al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;
 - b) in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, dichiarano, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, gli estremi dell'atto di conferimento, il notaio che lo ha rogato e le condizioni di cui al comma 2.
2. Nella dichiarazione o nell'atto di cui al comma 1, devono essere indicati i lavori o le parti di lavori, per le quali ciascun Operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi si qualifica e intende assumere, in conformità al punto 6.4, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo gli Operatori economici che eseguono le prestazioni.

4.2.2. Consorzi di cooperative e Consorzi stabili

1. Ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane nonché ai consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera a), lettera b) e lettera d), del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni che seguono:
 - a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l'esecuzione dei lavori; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;

- b) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione o per l'avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta un consorziato del consorzio (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata»);
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b) non opera se il consorziato per il quale il consorzio Offerente concorre e designato per l'esecuzione è a sua volta un consorzio di imprese o un consorzio di cooperative; a questi consorzi di secondo livello (cosiddetti di consorzi «a cascata»), si applicano le previsioni di cui al comma 1, lettera a) e, in quanto compatibile, lettera b).

4.2.3. Contratti di rete

1. Le aggregazioni di rete (rete di imprese o rete mista tra diversi Operatori economici) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria. L'organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
 - c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole, come da determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013.
2. In ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

4.2.4. Disciplina delle forme di partecipazione

1. In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione, si specifica quanto segue:
 - a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di lavori e la misura maggiore dei requisiti riveste il ruolo di capofila o capogruppo, equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
 - b) ai sensi dell'articolo 68, comma 20, del Codice, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici oppure, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
 - c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE), si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei in quanto compatibili;
 - d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, anche se componenti una delle Forme aggregate di partecipazione di cui al punto 4.1, comma 2, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di iscrizione nei pubblici registri di pertinenza, ai sensi del punto 6.1.
2. Si richiamano i principi di cui al punto 2.4, comma 1, lettera c), anche in relazione agli Offerenti espressione di realtà plurisoggettive quali le Forme aggregate e i consorzi.

4.3. Divieto di partecipazione plurima

1. Ai sensi dei principi generali dell'ordinamento:
 - a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
 - individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in altra Forma di aggregazione;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa

gara;

- b) un Operatore economico non può inoltre:
- ai sensi dell'articolo 104, comma 12, del Codice dei contratti, non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario il cui apporto è finalizzato a migliorare l'offerta, e l'Offerente economico delle risorse messe a disposizione di altro Operatore economico che presenta offerta;
 - costituirsi ausiliario di più Operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
2. Se ricorre una delle condizioni di cui al comma 1, sono esclusi ambedue gli Offerenti e, se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è esclusa anche quest'ultima.
 3. Con riferimento al comma 1, si applica l'art. 68, comma 14, del Codice.

Capo 5. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Tutte le condizioni e le relative dichiarazioni di cui al presente Capo devono essere comprovati su richiesta della Stazione appaltante e in ogni caso di verifica ai fini del comma 3, ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti e dell'articolo 57, paragrafo 5, della Direttiva.
2. Si raccomanda a ogni Operatore economico, sia nel DGUE che in altre dichiarazioni, di evitare dichiarazioni ripetitive di quelle già previste dal DGUE e dichiarazioni relative a condizioni soggettive, cause di esclusione, requisiti o altri elementi analoghi, che riguardano altri Operatori economici anche se appartenenti alla medesima Forma aggregata, in quanto non riferite all'Operatore economico dichiarante e che, oltre ad intralciare la celerità del procedimento, non sono idonee ai fini della dichiarazione di sussistenza o meno dei motivi di esclusione.
3. Le condizioni di cui al presente Capo 5 devono sussistere dalla data di presentazione dell'Offerta e permanere per tutta la durata del contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 13, del Codice dei contratti, i motivi di esclusione previsti degli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti, come individuati al presente Capo 5, non si applicano a Operatori economici o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 o 24 del Codice antimafia, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. Trovano sempre applicazione i motivi di esclusione per i mancati adempimenti di cui ai punti 5.5 e 5.6.

5.1. Motivi di esclusione di natura penale (art. 94, comma 1, del Codice dei contratti) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)

1. L'esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 5.3, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014.
2. L'esclusione di cui al comma 1 è inoltre disposta se sussiste, un provvedimento penale per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

5.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (art. 94, comma 2, del Codice dei contratti) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia, l'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico dell'Operatore economico oppure di uno dei soggetti di cui al punto 5.3, di cause

di decadenza, sospensione o divieto oppure un tentativo di infiltrazione mafiosa previsti rispettivamente dall'articolo 67 e dall'articolo 84, comma 4, del citato Codice antimafia.

2. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, il Tribunale competente, entro la data dell'aggiudicazione, ha disposto per l'Operatore economico il provvedimento di controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis del medesimo Codice antimafia.

5.3. Destinatari dei motivi di esclusione (art. 94, comma 3, del Codice dei contratti) (individuati nella Parte II, sezione B, del DGUE)

1. L'esclusione per i motivi di cui al punto 5.1 e 5.2, è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:
 - a) in caso di ditta individuale: il titolare dell'impresa o dal direttore tecnico;
 - b) in caso di società di persone (società di fatto o società in nome collettivo): un socio amministratore o del direttore tecnico;
 - c) in caso di società in accomandita semplice: dei soci accomandatari o del direttore tecnico;
 - d) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico;
 - il titolare effettivo di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
 - e) gli istitori e i procuratori generali;
 - f) i direttori tecnici dell'impresa.
 - g) il socio unico;
 - h) l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
2. qualora il socio sia una persona giuridica, l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;

5.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (art. 94, comma 6 e 95 comma 2, del Codice dei contratti) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

1. L'esclusione è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
 - a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973; Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione;
 - b) in materia contributiva e previdenziale, quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
2. L'esclusione è disposta altresì qualora la Stazione Appaltante ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che l'Operatore economico ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
3. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, quando comportano l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio

è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.;

4. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
5. L'esclusione non è disposta se l'Operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Per impegno perfezionato si intende la valida presentazione dell'istanza di rateizzazione al competente ente creditore, in assenza del suo rigetto.
6. Trovano applicazione condizioni di cui all'articolo 4 dell'Allegato II.10 del Codice dei contratti.

5.5. Esclusioni riferite all'Operatore economico (art. 94, comma 5, del Codice dei contratti) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostantive (l'elencazione segue la norma):
 - a) è destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto n. 81 del 2008;
 - b) non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
 - c) omissis ... (non pertinente);
 - d) sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, n. 14 del 2019, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto n. 267 del 1942 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
 - e) sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - f) sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione nel casellario informatico;
2. L'esclusione per i motivi di cui al comma 1, lettera e) e lettera f) perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

5.6. Cause di esclusione non automatica (art. 95, del Codice dei contratti)

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
 - a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - b) che la partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti, non diversamente risolvibile;
 - c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
 - e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 del Codice dei contratti, ovvero ai commi 2 e 3 del presente punto 5.5, sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi, elencati ai seguenti commi 3 e 6.
2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi del comma 1, lettera e) è disposta quando ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
 - b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
 - c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
 - b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
 - c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
 - d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
 - e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
 - f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
 - g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, o di uno dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1;
 - h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico o di uno dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati, salvo che si siano verificate le condizioni di cui al punto 5.1, comma 2.
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto n. 267 del 1942;
 - 3) reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante una delle cause di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.
6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:
- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
 - b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
 - c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
 - d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
 - e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;

- f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
 - g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
 - h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.
7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.
8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e le condizioni di cui al comma 2.

5.6.1. Disposizioni particolari sull'esclusione (art. 96 del Codice dei contratti)

1. Fuori dai casi di cui al comma 2 del presente punto 5.6.1, la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6.
2. In deroga al comma 1, l'operatore economico non è escluso se:
 - a) ha fornito prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità; a tal fine, egli dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico;
 - b) la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente, comprova:
 - di avere adottato le misure di cui alla lettera a);
 - l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, in questo caso purché successivamente ottemperi e adempie a quanto previsto dalla lettera a).
3. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui alla lettera a).
4. L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal comma 2 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza; se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:
 - a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - b) per un periodo pari a 7 (sette) anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) per un periodo pari a (cinque) anni negli altri casi, salvo che sia intervenuta riabilitazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a 7 (sette) anni e a 5 (cinque) anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.
6. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:
 - a) per 3 (tre) anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) e l'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti causa di esclusione non rileva ai fini della decorrenza del triennio.
 - b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);
 - c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per 3 (tre) anni decorrenti rispettivamente:
 - 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

- 2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
 - 3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi;
 - d) l'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti causa di esclusione non rileva ai fini della decorrenza del triennio.
8. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati al comma 6, lettera c), numeri 1) e 2), ove non menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in breve «FVOE»). Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.
 9. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

5.6.2. Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti (art. 97 del Codice dei contratti)

1. Fermo restando il punto 5.7, un raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:
 - a) in sede di presentazione dell'offerta:
 - 1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - 2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
 - b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.
 - c) Può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti e appartenente al medesimo raggruppamento, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.
2. Il comma 1 si applica anche ai consorzi ordinari nonché ai consorzi fra imprese artigiane e ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

5.7. Cause di esclusione obbligatorie previste dalla legge di gara (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri 7, 8, 9 e 10 del DGUE)

1. È escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 5.3, si trova nella condizione prevista dall'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.
2. È escluso, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 e dell'articolo 83-bis, comma 3, del Codice antimafia, l'Operatore economico che non dichiara di impegnarsi a sottoscrivere, il Protocollo di legalità o il patto di integrità che l'amministrazione aggiudicatrice dovesse adottare prima della stipula del contratto.
3. È escluso l'Operatore economico che non dichiara di aver preso visione integrale dei luoghi oggetto di intervento e di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione di cui al punto 2.1.2. Con tale dichiarazione l'Offerente prende atto che la stessa non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o il difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara (Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734). Tale dichiarazione, è una condizione autonoma e indipendente dagli obblighi di cui al Capo 11.

Capo 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (CRITERI DI SELEZIONE)

1. Gli Offerenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare. Sono escluse le offerte presentate da Offerenti privi della qualificazione richiesta.
2. I requisiti di partecipazione sono stati determinati in considerazione delle specificità dell'affidamento e allo scopo di favorire, al contempo, la concorrenza, incoraggiando la partecipazione, mediante tutte le modalità e le forme previste dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea.
3. Tutti i requisiti e le dichiarazioni di cui al presente Capo devono essere comprovati su richiesta della Stazione appaltante e in ogni caso di verifica ai sensi degli articoli 17, comma 5, 52 e 99 del Codice dei contratti e dell'articolo 60 della Direttiva.
4. I requisiti di cui al presente Capo 6 devono sussistere dalla data di presentazione dell'Offerta e permanere efficacemente per tutta la durata del contratto.

6.1. Idoneità professionale (art. 100, comma 3, del codice dei contratti)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 1), del DGUE)

1. Gli Operatori economici coinvolti, sia che agiscano soggettivamente come tali che appartenenti a un Operatore economico in qualsiasi forma aggregata, devono essere iscritti al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, così dichiarata:
 - a) numero e località di iscrizione;
 - b) Codice ATECORI e attività pertinente l'oggetto dell'affidamento; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e non nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;
 - c) costituiscono cause di esclusione per inidoneità del requisito:
 - l'indicazione di Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione.
 - l'iscrizione per un'attività incompatibile con le prestazioni da affidare o l'annotazione di Operatore economico «non attivo»;
 - la sospensione dell'iscrizione.
3. Eventuali Operatori economici legittimamente non iscritti nei registri di cui al comma 1, autorizzati ad eseguire i contratti di lavori da norme diverse, dichiarano l'iscrizione nel pertinente registro diverso che sia di legittimo presupposto all'attività

6.2. Capacità economica e finanziaria

1. Non è richiesto il requisito dei fatturati, generale o specifico, in quanto assorbito e surrogato dall'attestazione SOA di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato II.12 del codice dei contratti di cui al D.lgs n. 36 del 2023 e la richiesta del quale è preclusa dall'articolo 1, comma 3 dello stesso allegato e dall'articolo 100, comma 12 del codice.

6.3. Capacità tecniche e professionali

1. Si raccomanda all'Operatore economico:
 - a) di dichiarare i propri requisiti nella misura sufficiente ai fini dell'ammissione, evitando dichiarazioni ultronee, eccessive, duplicate, ripetitive o notevolmente eccedenti la misura dei requisiti minimi in quanto tali dichiarazioni oltre ad intralciare la celerità del procedimento, non apportano alcuna utilità all'Offerente;
 - b) se in Forma aggregata di limitarsi a dichiarare esclusivamente i propri requisiti non quelli di eventuali altri Operatori economici mandanti o consorziati; è la Stazione appaltante a sommare i requisiti dei singoli Operatori al fine dell'ammissibilità dell'Offerente in Forma aggregata;

6.3.1. Attestazione SOA

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

1. In relazione alla qualificazione giuridica dei lavori e della loro entità, ai sensi dell'articolo 100, comma 4 e dell'allegato II.12, del Codice dei contratti, gli Offerenti devono essere in possesso, anche con riferimento all'articolo 6, delle Premesse, delle attestazioni SOA nella misura e alle condizioni indicate al Capo 3, comma 4, così riepilogati:
 - a) obbligatoriamente nella categoria prevalente, in classifica e alle condizioni di cui al Capo 3, comma 4, lettera a);
 - b) obbligatoriamente nelle categorie scorporabili di cui al Capo 3, comma 4, lettera b), nella classifica e alle condizioni ivi riportate;
 - c) facoltativamente nelle categorie scorporabile di cui al Capo 3, comma 4, lettera c);

- d) per tutte le categorie scorporabili a Qualificazione obbligatoria o a Qualificazione non obbligatoria, diverse dalla categoria prevalente, qualora l'appaltatore non sia in possesso della pertinente qualificazione nelle categorie per la classifica o per l'importo adeguato, deve incrementare l'importo di classifica e di qualificazione nella categoria prevalente di cui alla lettera a), in misura adeguata in modo da ricomprendere l'importo di tutte le categorie di cui alla presente lettera d). Se le categorie scorporabili per le quali non è in possesso della qualificazione specifica, sono:
- a qualificazione obbligatoria, è obbligatorio dichiararne il subappalto ai sensi del capo 8.2 (subappalto qualificante);
 - se a qualificazione non obbligatoria, può eseguirle direttamente oppure ha la facoltà di subappaltarle ai sensi del Capo 8.1.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'allegato II.12, del codice dei contratti, tutte le imprese attestare che utilizzano, ai fini della qualificazione, una attestazione SOA in classifica superiore alla II, devono essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2015, nel settore IAF 28, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il requisito deve risultare mediante annotazione in calce sull'attestazione SOA. In assenza di tale annotazione su un'attestazione SOA in classifica superiore alla II, l'efficacia e l'utilizzo di tale attestazione è automaticamente ridotta a tale classifica II. Tale condizione può essere oggetto di avvalimento esclusivamente se l'avvalimento è connesso indissolubilmente all'avvalimento dell'attestazione SOA sempre che quest'ultima non sia relativa a categorie per le quali l'avvalimento è vietato.

6.3.2. Sistema di garanzia della qualità (articolo 4 Allegato II.12 del Codice dei contratti)

1. Fatto salvo quanto previsto al punto 6.3.1, comma 3, non è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 dell'allegato II.12 del Codice, pertanto la compilazione della Parte IV, Sezione D, del DGUE, può essere omessa.
2. È facoltativo e non è richiesto quale requisito di ammissione, ma concorre esclusivamente alla valutazione dell'Offerta tecnica ai sensi del punto 15.1, paragrafo F, al punto 17.1.1, paragrafo F. nonché al punto 17.2, comma 3, il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015; a tale certificazione è equiparata la registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009.

6.3.3. Altri requisiti speciali (non obbligatori ai fini dell'ammissione)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 13, del DGUE)

1. È facoltativo e non è richiesto quale requisito di ammissione il possesso delle seguenti certificazioni, le quali concorreranno esclusivamente alla valutazione dell'Offerta tecnica, ai sensi del punto 15.1, paragrafo E, al punto 17.1.1, paragrafo E. nonché al punto 17.2, comma 3:
 - a) Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale della serie SA8000:2014;
 - b) Certificazione Sistemi di gestione anticorruzione (High Structure Level) della serie ISO 37001:2016;
 - c) certificazione dei Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro della serie ISO 45001:2018 (ex BS OHSAS 18001 prima del 12 marzo 2021).
2. Ancorché facenti parte dell'Offerta tecnica, le certificazioni di cui al comma 1, possono essere indicate nel DGUE in quanto di dominio pubblico, disponibili in banche dati liberamente consultabili e non coperte da segretezza.

6.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE

6.4.1. Equiparazioni tra le forme di partecipazione e requisiti comuni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Disciplinare di gara si specifica che:
 - a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei;
 - b) ai sensi dell'articolo 68, comma 20, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici oppure, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
 - c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici in quanto compatibili.
2. A tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, nonché agli Offerenti organizzati in una delle forme di partecipazione di cui al punto 4.1, comma 2, a loro volta costituiti in forma di società, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di motivi di esclusione di cui al Capo 5 e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, di cui al punto 6.1, ai sensi dell'articoli 10 e 100, comma 3 dello stesso Codice dei contratti.

6.4.2. Requisiti dei Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Offerenti

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE e nell'Allegato dello stesso DGUE)

1. Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 6.4.1, ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 5 che lo riguardano e deve dichiarare **esclusivamente** i propri requisiti di selezione e partecipazione **senza richiamare o ripetere** i requisiti di selezione degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l'individuazione della sufficienza e della idoneità dei predetti requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata.
2. Ai fini del comma 1 trova applicazione la seguente disciplina:
 - a) i requisiti richiesti al punto 6.1 (idoneità professionale) devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in relazione alla propria condizione giuridica;
 - b) ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'allegato II.12, del Codice dei contratti, devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in misura adeguata ai lavori che intende assumere, i seguenti requisiti:
 - di cui al punto 6.3.1, sono apportati dagli Operatori economici in coerenza e proporzione con le categorie di lavori e gli importi che ciascuno intende assumere;
 - c) le certificazioni di qualità di cui al punto 6.3.2 e 6.3.3, devono essere possedute almeno dal mandatario.
3. Agli Offerenti non è richiesta la perfetta coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, in quanto le quote di partecipazione sono una mera ripartizione interna sempre ammessa purché ciascuno sia in possesso dei requisiti inerenti alle prestazioni che intende assumere. In ogni caso:
 - a) i requisiti devono essere coerenti con i lavori che intendono assumere ed eseguire;
 - b) ai singoli Operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima dei requisiti fermo restando il possesso dei requisiti almeno nella misura non posseduta dal mandatario; in ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla Forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli. Nei raggruppamenti di tipo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella categoria prevalente, dalle mandanti nelle categorie scorporabili. Negli altri tipi di raggruppamento (di tipo orizzontale o misto) la mandataria deve essere comunque qualificata nella categoria prevalente.
4. Ai sensi dell'articolo 68, comma 9, secondo periodo, del codice dei contratti, dopo l'aggiudicazione, gli Operatori in Forma aggregata possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, del contratto. In tal caso:
 - a) il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese;
 - b) tutti gli operatori riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento;
 - c) la società così costituita diventa la contraente subentrando nel rapporto contrattuale senza necessità di approvazione o autorizzazione, con la sola comunicazione alla Stazione appaltante; tale subentro non costituisce ad alcun effetto subappalto o cessione del contratto.

6.4.3. Micro, piccole e medie imprese

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)

1. Ciascun Operatore economico deve indicare se si tratta di una microimpresa o di una piccola o media impresa, secondo le definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione dell'Unione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 recepita nell'ordinamento italiano dall'articolo 2 del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 (in G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005).

6.4.4. Operatori economici cooptati

1. Gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata, già in possesso in misura integrale di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, possono cooptare ulteriori Operatori economici, ai sensi dell'articolo 68, comma 12, e dell'articolo 30, comma 4, dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti.
2. Gli Operatori economici cooptati non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l'offerta, non assumono quote di partecipazione, non presentano garanzie o assicurazioni; in ogni caso:
 - a) devono presentare un proprio DGUE nei limiti di quanto di loro pertinenza, con il quale dichiarano:
 - di non incorrere in alcuna dei motivi di esclusione di cui al Capo 5;
 - di possedere i requisiti di professionalità, indicando gli estremi di iscrizione ai pertinenti registri commerciali o professionali di cui al punto 6.1;

- di impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l'Offerente;
 - b) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti richiesti all'Offerente;
 - c) non possono eseguire prestazioni in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto; in caso di più Operatori economici cooptati tale limite si intende cumulativo per tutti gli Operatori economici cooptati;
 - d) possono eseguire prestazioni solo nei limiti delle proprie competenze professionali.
3. L'esclusione dell'Operatore economico cooptato non comporta l'esclusione dell'Offerente ma quest'ultimo non può provvedere a sostituirlo.

6.4.5. Modifiche soggettive alle Forme aggregate

1. È vietata qualunque modificazione nella composizione della Forma aggregata, salvo i casi di cui all'articolo 68, commi 17 e dell'articolo 97 del Codice.

6.4.6. Disposizioni per le Forme aggregate di tipo verticale o misto e sub-raggruppamenti

1. Se più Operatori economici all'interno dell'Offerente in Forma aggregata apportano requisiti di cui al punto 6.3.1, relativi alla medesima Categoria di lavori di cui al Capo 3, comma 4, si verifica la fattispecie della Forma aggregata di tipo verticale o di tipo misto:
- a) i ruoli di mandataria o di mandante possono essere assunti oltre che da un Operatore economico, anche da un sub-raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di tipo orizzontale nell'ambito del raggruppamento temporaneo verticale o misto Offerente;
 - b) al sub-raggruppamento e al sub-mandatario del sub-raggruppamento se diverso dal mandatario del raggruppamento temporaneo Offerente, si applica la disciplina di cui al punto 6.4.2 in quanto compatibile.
2. Le informazioni e le indicazioni di cui al comma 1 devono risultare dalla documentazione amministrativa mediante i DGUE pertinenti o gli allegati del medesimo.

6.5. Indicazioni per i Consorzi di cooperative o di imprese artigiane e i Consorzi stabili (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, e nella Parte IV, del DGUE)

1. Il Consorzio, nonché i consorziati per i quali il consorzio concorre e designati per l'esecuzione o che apportano i requisiti al Consorzio nella misura in cui questo non possiede sufficienti requisiti in proprio, devono dichiarare, mediante il proprio DGUE e per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 5 e, se del caso, nella misura apportata e in quanto utilizzabile ai fini della qualificazione, i requisiti di selezione di cui al Capo 6; In particolare:
- a) i requisiti di cui al punto 6.1 devono essere posseduti da Consorzio Offerente e da tutti i consorziati indicati per l'esecuzione;
 - b) i requisiti di cui al punto 6.3.1, devono essere posseduti dal Consorzio Offerente;
 - e) le certificazioni di qualità di cui al punto 6.3.2 e 6.3.3 devono essere possedute dal Consorzio Offerente oppure da tutti i consorziati indicati per l'esecuzione.
2. Ai sensi degli articoli 68, comma 18 e 97, comma 3, del Codice dei contratti, la disciplina di cui al punto 6.4.5 trova applicazione anche ai consorzi di cooperative e ai consorzi stabili.
3. Ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Codice dei contratti, limitatamente ai consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del predetto Codice, i requisiti di cui alla lettera b) possono essere posseduti secondo il principio della «cumulo alla rinfusa».

6.6. Qualificazione degli Operatori Economici stranieri

1. Ai sensi degli articoli 69 e 100, comma 3, del Codice dei contratti, gli Operatori economici non aventi una sede stabile nel territorio nazionale, se non già in possesso dei requisiti di cui al Capo 6, dichiarano e, se richiesti e se aggiudicatari dimostrano i requisiti di cui al presente Capo 6.6.
2. Quanto al requisito di cui all'articolo 58, paragrafo 2, della Direttiva, come declinato dall'articolo 100, comma 3, del Codice dei contratti, è richiesta l'iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza e, in particolare, per i paesi dell'Unione Europea i registri elencati nell'Allegato XI della Direttiva; se la legislazione del Paese non prevede l'iscrizione in registri commerciali dimostrano tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Se disponibile e accessibile da parte della Stazione appaltante, il requisito può essere accertato:
- a) per l'Operatore economico stabilito in un paese appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico europeo, accedendo al Sistema d'informazione del mercato interno (IMI - Internal Market Information) di cui al Regolamento (UE) 25 ottobre 2012, n. 1024 del 25 ottobre 2012;

b) per l'Operatore economico stabilito in un paese diverso da quelli di cui alla lettera a), trovano applicazione il decreto del Ministero della giustizia 3 dicembre 2014, n. 200, gli articoli 48, 49 e 59 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Capo 7. AVVALIMENTO

7.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

1. Ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, della Direttiva, l'Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da uno o più altri Operatori economici (denominati "ausiliari"), alle condizioni e con le limitazioni di cui al presente Capo 7:
 - a) non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti:
 - generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 5;
 - di idoneità professionale di cui al punto 6.1;
 - attestazione SOA nella categoria OG11;
 - b) l'avvalimento è ammesso per tutti gli altri requisiti, compresi:
 - quelli di cui al punto 6.3.1 (attestazioni SOA) con esclusione della categoria OG11;
 - il sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 di cui al punto 6.3.1, comma 3;
 - c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'Operatore economico offerente è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'Operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali che l'Operatore economico ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;
 - d) l'Operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione oggetto di avvalimento e non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti e dell'articolo 57 della Direttiva o altri motivi di esclusione, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Fermi restando i divieti di cui al punto 4.3, l'Operatore economico ausiliario dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.
3. la partecipazione congiunta dell'ausiliario e dell'ausiliato può comportare esclusione di entrambi qualora tale partecipazione integri gli estremi di cui all'art. 95 comma 1 lett. d) del codice.
4. L'Offerente deve produrre la dichiarazione dei requisiti del quale è carente e le dichiarazioni dell'Operatore economico ausiliario attestanti l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 5 e i requisiti di selezione di cui al Capo 6, per quanto di pertinenza dell'ausiliario e, se necessario, una dichiarazione integrativa con i contenuti di cui al comma 1, lettera c), ove tali informazioni non siano fornite diversamente. Inoltre:
 - a) ai sensi dell'articolo 104, comma 7, del Codice dei contratti e dell'articolo 63, paragrafo 1, terzo comma, della Direttiva, l'Offerente e l'ausiliario sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto e nei confronti della Stazione appaltante;
 - b) l'Operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti posseduti e nell'osservanza del Capo 8.
5. Ai sensi dell'articolo 104, comma 6, del Codice dei contratti e dell'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, della Direttiva, l'Operatore che ha fatto ricorso all'avvalimento deve sostituire l'Operatore economico ausiliario:
 - a) in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione in quanto incorra in un motivo obbligatorio di esclusione di cui al Capo 5 o non soddisfi un criterio di selezione di cui al Capo 6;
 - b) se incorre in uno dei motivi non obbligatori di esclusione, diversi da quelli di cui alla lettera a);
 - c) su imposizione o richiesta del RUP, che assegna all'Offerente un termine congruo per la sostituzione, eventualmente prorogato una sola volta su richiesta motivata dello stesso Offerente;
 - d) entro il termine assegnato di cui alla lettera c), l'Operatore economico ausiliario deve presentare, tramite l'Offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento, i documenti e le dichiarazioni previste al comma 3;
 - e) in caso di inutile decorso del termine assegnato, eventualmente differito, il RUP procede all'esclusione dell'Offerente dalla procedura;
 - f) la sostituzione non è ammessa e si procede all'esclusione dell'Offerente in caso di violazione dei divieti di partecipazione plurima di cui al comma 3.
6. Non è ammessa alcuna forma di avvalimento degli elementi dell'Offerta al Capo 17.

7.2. Contratto di avvalimento

1. Fermo restando quanto previsto al punto 7.1, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del Codice dei contratti, alla documentazione deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento in originale o

copia autentica con il quale l'Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti della Stazione appaltante e dell'Operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento:

- a) deve avere, pena di nullità, i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e, in particolare, deve contenere:
 - la sua durata, non inferiore al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
 - il corrispettivo o, in mancanza, l'indicazione dell'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'Operatore economico ausiliario;
 - l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto di avvalimento;
 - b) deve altresì contenere oltre alla specificazione dei requisiti forniti, la specificazione delle risorse umane e strumentali e dei mezzi, individuati o chiaramente individuabili, come messi a disposizione dall'Operatore economico ausiliario a favore dell'Offerente;
 - c) nel solo caso di solo «avvalimento di garanzia», come ricostruito da una giurisprudenza univoca e costante, il contratto può limitarsi ad indicare le risorse immateriali e le condizioni di garanzia del complesso economico e finanziario che l'Operatore economico ausiliario mette a disposizione incondizionatamente dell'Offerente, compresi, ove necessari alla soddisfazione del requisito, garanzie, affidamenti, accantonamenti di bilancio a riserva, fidejussioni, accollo di mutui, cessione di crediti e attività analoghe.
2. È inammissibile e non suscettibile di soccorso istruttorio il contratto di avvalimento la cui operatività o efficacia sia condizionata da clausole diverse dalla sola aggiudicazione, oppure che preveda a favore dell'Operatore economico ausiliario un potere o una facoltà di revoca, di recesso o di decadenza.
3. Se non presentato può essere oggetto di soccorso istruttorio di cui al punto 13.1, solo se si tratta di mera "dimenticanza" in fase di allegazione all'offerta, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
- a) è stato stipulato e sottoscritto prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte;
 - b) di tale stipula e sottoscrizione sia fornita prova di certezza legale o un valido elemento che consenta di accertare l'autenticità della data della sua stipulazione, documentata e comprovata con data certa, scritta e inoppugnabile, (ad esempio: scambio del documento via PEC, marca temporale, registrazione o protocollazione presso un ufficio pubblico, firma digitale, sottoscrizione autenticata ecc.) da fornirsi a cura dell'Offerente;
 - c) in fase di partecipazione risulta evidente, dalle specifiche dichiarazioni di cui al punto 7.1, presentate dall'Offerente e dall'Operatore economico ausiliario, la manifestazione di volontà di aver concluso un contratto di avvalimento.
4. La previsione di cui al comma 2 si applica anche se il contratto presenta taluni contenuti indicati in modo impreciso, equivoco o parziale, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) non sia in palese violazione delle previsioni di cui al comma 1;
 - b) le condizioni che rimediano ai difetti o alle carenze oggetto di soccorso istruttorio siano preesistenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentata o comprovata con data certa, a cura dell'Offerente, con le modalità di cui al citato comma 2.
5. Ai fini dell'ammissibilità dell'avvalimento del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015, di cui al punto 6.3.1, comma 3, questo deve essere indissolubilmente connesso all'avvalimento dell'Attestazione SOA che l'Operatore economico ausiliario fornisce in avvalimento all'Operatore economico Offerente.

7.3. Avvalimento infragruppo

1. Se l'Operatore economico ausiliario appartiene allo stesso gruppo societario dell'Offerente, ai sensi degli articoli 2497, comma 1, e 2497-sexies del Codice civile, tiene luogo del contratto di avvalimento una dichiarazione probatoria attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (cosiddetto «avvalimento infragruppo»: Consiglio di Stato, Sez. III, 13 settembre 2017, n. 4336 e 27 giugno 2019, n. 4418; Sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 52, 22 settembre 2017, n. 4432 e 30 ottobre 2017, n. 4973).
2. Se l'Operatore economico ausiliario partecipa, come mandante o mandatario, allo stesso raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o altro tipo di consorzio al quale partecipa anche l'Operatore economico beneficiario dell'avvalimento, nella dichiarazione, anche riportata nei DGUE dei due Operatori economici, devono essere individuati chiaramente i rispettivi ruoli e deve risultare che non vi è una indebita duplicazione dei requisiti (ovvero che i requisiti dell'Operatore economico ausiliario «prestati» siano distinti e non concorrano o si sovrappongano ai requisiti utilizzati, ovvero «spesi», dallo stesso Operatore economico come raggruppato o consorziato).
3. Il comma 1 e il comma 2, in deroga parziale al punto 7.2 e in attuazione dell'articolo 63, paragrafo 1, quarto comma,

della Direttiva, sono applicabili a condizione che le pertinenti dichiarazioni richieste, a pena di esclusione:

- a) siano sottoscritte per accettazione dall'Operatore economico beneficiario dell'avvalimento e non si limitino alla dichiarazione unilaterale di uno dei due Operatori economici;
- b) abbiano i contenuti sostanziali previsti per il contratto di avvalimento, di cui al punto 7.2.

7.4. Avvalimento "premile"

1. L'operatore economico potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti, mezzi, strumenti, abilitazioni e professionalità messi a disposizione di altro operatore economico non partecipante alla gara per migliorare la qualità della propria offerta.
2. A norma dell'art. 104, comma 12, del Codice, in caso di avvalimento premiale, l'operatore economico ausiliario non potrà partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi.
3. Nel caso di specie, dovrà essere allegato – **nell'ambito della documentazione appartenente all'offerta tecnica** - originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliaria. La mancata allegazione del contratto di avvalimento cd. premiale è causa di esclusione non sanabile, essendo elemento dell'offerta tecnica.

Capo 8. SUBAPPALTO

8.1. Subappalto facoltativo e limiti e divieti al subappalto

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

1. Ai sensi dell'articolo 119, del Codice dei contratti, come applicato in conformità al diritto comunitario interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, l'Offerente indica le parti dei servizi previste dal contratto che intende subappaltare tenendo presente che in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
2. Non è ammesso il subappalto di prestazioni:
 - a) a loro volta già affidate in subappalto (cosiddetto subappalto «a cascata»);
 - b) a favore di mandanti o mandatari in Forma aggregata con l'Offerente o cooptati dall'Offerente;
 - c) a favore di consorziati indicati per l'esecuzione da parte dei consorzi di cui al punto 4.3.2, comma 1;
 - d) in misura tale per cui all'Appaltatore siano riservati solo lavori di un valore o contenuto simbolico oppure prestazioni strumentali che di per sé sole non contribuiscono oggettivamente e materialmente all'esecuzione dell'opera (quali apprestamenti di cantiere, scavi, forniture).
3. Non costituiscono subappalto:
 - a) le attività di cui all'articolo 119, comma 3, del Codice dei contratti;
 - b) le prestazioni affidate:
 - dal Consorzio ai propri consorziati, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti;
 - le prestazioni affidate all'Operatore economico cooptato, nei limiti i cui al punto 6.4.4;
 - c) le attività che in forza di specifiche norme devono essere affidate obbligatoriamente a determinati soggetti che svolgono servizi di pubblica utilità infungibili quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001, per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione dei materiali, previste dalle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018);
 - d) le eventuali attività di analisi e indagine, da effettuare in sito o in laboratorio durante l'esecuzione del contratto, sia previste dal contratto stesso che oggetto di modifiche ammissibili allo stesso ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti, se imposte dal RUP o richieste dalla Direzione dei lavori purché autorizzate preventivamente dal RUP.
4. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, in applicazione degli articoli 35, comma 3, 104, comma 11, e 119, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) non può essere affidata in subappalto la parte prevalente (intesa come parte maggioritaria) della categoria prevalente OG1; pertanto, i lavori devono essere eseguiti direttamente dall'Appaltatore in misura non inferiore a quella affidata in subappalto;
 - b) le lavorazioni di cui alla lettera a) possono comunque essere subappaltate a subappaltatori qualificati iscritti nella white list di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), delle Premesse, sempre che ne sia stato indicato il subappalto ai sensi del comma 1.
5. In ogni caso trova applicazione l'articolo 119, comma 2, periodi primo e sesto, comma 4 (necessità di preventiva indicazione in gara e di specifica autorizzazione) nonché commi da 5 a 18 e comma 20, del Codice dei contratti.

8.2. Subappalto qualificante (subappalto obbligatorio ai fini della qualificazione)

(art. 92, commi 1 e 7, del Regolamento generale e art. 12, comma 2, della legge n. 80 del 2014)

(condizioni, se presenti, da dichiarare alla Parte IV, Sezione C, numero 10, del DGUE)

1. Ferma restando la necessità di richiesta e del conseguente rilascio della pertinente autorizzazione nonché la presenza di apposita dichiarazione in fase di presentazione dell'offerta ai sensi del punto 8.1, comma 5, il subappalto è obbligatorio per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria come individuate al Capo 3, comma 4, lettera b), del Disciplinare, per le quali l'Appaltatore non è in possesso di adeguata qualificazione e si è qualificato solo mediante il loro assorbimento nella categoria prevalente ai sensi del citato Capo 3, comma 4.
2. L'Offerente deve dichiarare obbligatoriamente di impegnarsi a subappaltare le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui non possiede adeguata qualificazione, come segue:
 - a) le categorie scorporabili OG3 e OG11 di cui non possiede la qualificazione adeguata richiesta al Capo 3, comma 4, lettera b);
 - b) restano ferme tutte le condizioni richiamate al punto 8.1;
 - c) l'Offerente è escluso nel caso debba necessariamente subappaltare i lavori di cui alla lettera a) non essendo in possesso in proprio della qualificazione adeguata e non abbia dichiarato il proprio impegno al loro subappalto.

Capo 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

9.1. Clausole sociali

1. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, comma 3, lettera b), oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
2. L'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto.
3. L'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Capo 10. GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, l'Offerente deve produrre una garanzia provvisoria alle condizioni e nei termini di cui al presente articolo. La garanzia deve prevedere un importo garantito di **euro 79.851,74 pari all' 2% (due per cento)** dell'importo totale a base di gara di cui al Capo 3, comma 1, comprensivo dei costi per la sicurezza da PSC, costituita, a scelta dell'Offerente, da:
 - a) cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
 - b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; Inoltre la garanzia dovrà prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento di cui all'articolo 117, comma 12, del Codice;
 - c) la garanzia deve avere validità non inferiore al termine nel quale l'offerta è vincolante di cui all'articolo 4, comma 2, delle Premesse, eventualmente da confermare ed estendere per l'ulteriore termine di cui al comma 3 della stessa disposizione;
 - d) la garanzia fideiussoria, in caso di Forma aggregata il cui atto di mandato per la costituzione:
 - non è stato ancora sottoscritto, deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi;
 - è già stato sottoscritto, può essere intestata al solo mandatario capogruppo;
 - e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è l'Unione Bassa Est Parmense. Non è rilevante l'intestazione del beneficiario della garanzia provvisoria qualora l'intestazione medesima sia a favore del Comune committente anziché della Stazione appaltante;
3. L'importo della garanzia provvisoria, come determinato al comma 2, può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice dei contratti.
4. La fideiussione di cui al comma 2, lettera b) deve essere presentata in una delle forme previste dal CAD, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla Piattaforma; nel caso in cui l'istituto garante non emetta la fideiussione o l'impegno con firma digitale, l'Offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
 - a) la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio;
 - b) sia sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue i casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità.
5. La presentazione di una garanzia prestata da un garante diverso da quelli previsti dall'articolo 106, comma 3, del Codice o non abilitato ai sensi della stessa norma, oppure se il beneficiario indicato nella polizza è diverso dal beneficiario di cui al comma 2, lettera e), è causa di esclusione, senza possibilità di rimedio tramite soccorso istruttorio. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
6. È sanabile mediante soccorso istruttorio l'assenza delle clausole di cui all'art. 117 c. 12 del codice.
7. Non è causa di immediata esclusione la presentazione di una garanzia provvisoria con importo sottostimato ad esempio per errata applicazione o interpretazione delle riduzioni previste dell'articolo 106, comma 8, del Codice dei contratti oppure priva di una o più d'una delle condizioni di cui allo stesso articolo 106, comma 1, quarto periodo, commi 4, 5 e 9, dello stesso Codice.
8. L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto come segue:
 - a) del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
 - b) del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui alla precedente lettera a), nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;

- c) del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lettere a) o b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3;
- d) fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui alle precedenti lettere a) o b), quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto;
- e) ogni riduzione è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente;
- f) per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica;
- g) in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le relative condizioni ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati;
- f) gli Offerenti, prima di accettare la garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>.

Capo 11. SOPRALLUOGO

11.1. Presa visione dei luoghi

1. Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista la presa visione dei luoghi attestata dalla Stazione appaltante; tengono luogo del sopralluogo la presa visione delle riproduzioni fotografiche raffiguranti i luoghi oggetto di intervento, reperibili ai sensi del punto 2.1.2. Resta ferma la possibilità, rimessa all'autonomia dell'Offerente, di effettuare fisicamente la visita dei luoghi.
2. Ai fini della presa visione dei luoghi (facoltativa):
 - a) la stessa può essere effettuata solo nei seguenti giorni e ore:
 - il martedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:30.
 - b) deve essere prenotata a pena di irricevibilità entro le ore 12:00 del giorno 12/02/2024, con apposita richiesta, corredata dalla denominazione dell'Operatore economico richiedente, presentata mediante PEC all'indirizzo: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it;
 - c) data, ora e luogo di inizio del sopralluogo è comunicata tempestivamente agli Offerenti con lo stesso mezzo;
3. L'effettuazione o meno del sopralluogo non esime l'offerente dalla presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al punto 5.7. comma 3.

11.2. Soggetti abilitati alla presa visione dei luoghi

1. Gli adempimenti di cui al punto 11.1 devono essere effettuati personalmente:
 - a) dall'Offerente, mediante uno dei seguenti soggetti:
 - un proprio legale rappresentante;
 - un procuratore speciale come risultante dai registri camerali ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile e, a tale scopo equiparato a tutti gli effetti al legale rappresentante;
 - un proprio direttore tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 263 del 2016;
 - b) da qualunque altro soggetto esclusivamente se munito di procura di poteri o di scopo, ovvero di semplice delega scritta, conferite da un legale rappresentante dell'Offerente; in tal caso l'atto di procura o di delega deve indicare i soggetti coinvolti (rappresentato delegante e rappresentante delegato), essere sottoscritto con firma autografa del rappresentato delegante senza necessità di autenticazione notarile; trattandosi di atto unilaterale è sufficiente la sottoscrizione di questi e non necessita di firma per accettazione del delegato, in applicazione degli articoli 1392, 1393, 1396, 1398, 1399 del codice civile in quanto compatibili.

Capo 12. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC

12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC

1. Gli Offerenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore di ANAC, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della delibera di ANAC 21 dicembre 2021, n. 830 (in G.U. n. 64 del 17 marzo 2022), come segue:
 - a) previa iscrizione on-line al «Servizio di riscossione» al portale <https://contributi.anticorruzione.it>; l'utente per conto dell'Offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) oppure accedendo al servizio «Gestione contributi gara» dalla pagina <https://www.anticorruzione.it>;
 - b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
 - «Pagamento on line» scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
 - «Pagamento mediante avviso» utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.); oppure tramite «IO» l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso;
 - c) il codice identificativo della gara e l'importo da corrispondere sono i seguenti:

CIG	Importo contributo in euro
A0402DB422	165,00

- d) in caso di Offerente in Forma aggregata il versamento è fatto dall'Operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - e) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa.
 - f) nel caso per qualsiasi ragione, debitamente comprovata, l'Operatore economico non riesca ad effettuare il versamento, per cause a lui non imputabili, quali l'inagibilità del sistema messo a disposizione da ANAC o eventi straordinari, può effettuare il pagamento tramite bonifico bancario SEPA sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato ad ANAC (codice fiscale 97584460584), indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali e il CIG che identifica la gara;
 - g) gli Operatori economici che non hanno una sede stabile in Italia, possono effettuare il pagamento anche con la modalità di cui alla lettera f).
2. Il mancato pagamento del contributo è suscettibile di soccorso istruttorio (da ultimo Consiglio di Stato Sez. V, 07/09/2023, n. 8198) e Bando tipo 1 ANAC servizi.

12.2. Servizio FVOE (già AVCPASS) e PASSOE per gli Operatori economici

1. Il sistema AVCPASS non è più applicabile, essendo sostituito da servizio del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in breve «FVOE») istituito presso la Banca Dati di ANAC al quale tutti gli Operatori economici devono registrarsi mediante l'apposita procedura, mediante la funzionalità di accesso ai servizi riservati.
2. Il servizio di cui al comma 1 è stato istituito con delibera del Consiglio di ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (un G.U. n. n. 249 del 24 ottobre 2022), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in attuazione dell'articolo 24, del Codice dei contratti, alla quale si rinvia per tutte le informazioni in merito.
3. Gli Operatori economici registrati al servizio FVOE dopo aver effettuato l'accesso al portale di ANAC:
 - a) indicano al sistema il CIG di cui al punto 11.1, comma 1, lettera c);
 - b) ottengono il **PASSOE** rilasciato dal sistema (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il FVOE) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
 - c) resta fermo l'obbligo di fornire in gara le dichiarazioni, le autocertificazioni e ogni altro atto richiesti dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare, in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione e ogni altro adempimento richiesto;
 - d) la registrazione di cui al comma 1 deve essere effettuata da tutti gli Operatori economici coinvolti (offerenti, raggruppati mandatarî e mandanti, consorziati, ausiliari) e tutti devono ottenere il PASSOE;

- e) Il mancato inserimento del **PASSOE** nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al Capo 14, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.

Capo 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONI

13.1. Presentazione dell'Offerta

1. L'Offerta è presentata con le modalità nei termini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), delle Premesse, mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica di cui al Capo 1; a tale scopo l'Offerta caricata sulla Piattaforma è composta dalle seguenti buste telematiche:
 - a) «**Busta Amministrativa**» o «**Busta A**» o «**Busta della Documentazione amministrativa**», la busta con l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 14;
 - b) «**Busta Tecnica**» o «**Busta B**» o «**Busta dell'Offerta tecnica**», la busta contenente l'Offerta tecnica di cui al Capo 15;
 - c) «**Busta Economica**» o «**Busta C**» o «**Busta dell'Offerta economica**», la busta contenente la dichiarazione di **Offerta economica** costituita dall'Offerta di prezzo e degli altri documenti integrativi dell'Offerta economica, di cui al Capo 16.
2. La mancata presentazione dell'Offerta mediante la Piattaforma telematica o la presentazione con altre modalità costituisce causa irricevibilità dell'offerte e causa di esclusione dalla gara.
3. Ferme restando le condizioni sulla tardività della presentazione e il termine durante il quale l'Offerta è vincolante, prima della scadenza prevista per la presentazione delle Offerte:
 - a) l'Offerente può ritirare la propria Offerta già presentata, purché tale operazione sia effettuata da un suo legale rappresentante e, in caso di Forma aggregata, dal legale rappresentante dell'Operatore economico mandatario;
 - b) è ammessa esclusivamente la sostituzione integrale dell'Offerta già consegnata con altra nuova Offerta, mentre non sono ammesse integrazioni all'Offerta già recapitata, integrazioni o sostituzioni di singoli documenti o single dichiarazioni o delle singole buste interne all'Offerta;
 - c) L'Offerta ritirata è archiviata dalla Piattaforma telematica, non può essere ripresentata ma, se del caso, solo sostituita ai sensi della lettera b).

13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa

1. Si osservano le seguenti formalità della documentazione:
 - a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà ivi compreso il DGUE di cui al punto 14.2, si intendono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché degli articoli 71 e 75 dello stesso d.P.R. in quanto compatibili; il DGUE correttamente compilato, fatte salve particolari situazioni quali il ricorrere delle condizioni di cui al punto 15.3, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;
 - b) l'eventuale documentazione prodotta:
 - in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
 - in originale rilasciata da pubbliche autorità o prodotta in copia autentica sottoscritta dal pubblico ufficiale che ne attesta l'autenticità ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, non necessita di sottoscrizione dell'Operatore economico;
 - c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o più persone fisiche di all'articolo 94, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui al Capo 5, la sottoscrizione deve essere apposta:
 - dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
 - dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti dalla dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;
 - d) se il sottoscrittore è un rappresentante legale dell'Operatore economico in quanto procuratore, deve corredare la firma con una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale attesti tale qualità con gli estremi e le modalità dell'avvenuto conferimento della procura; tale ultima dichiarazione non è richiesta se la qualità di procuratore con rappresentanza legale risulta dal certificato di firma digitale o dal certificato o visura del certificato di cui al punto 6.1, comma 2, ai sensi dell'articolo 2206 e 2207 del Codice civile o dalla sua dichiarazione sostitutiva.
2. Il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD o, se non avente sede stabile nel territorio nazionale, mediante altra firma qualificata ai sensi del CAS; il dichiarante si deve astenere dall'allegare copia del documento di riconoscimento che in questo caso costituisce un inutile ingombro.
3. In deroga al comma 2, limitatamente ai dichiaranti (persone fisiche) che eccezionalmente e legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento

di identità in corso di validità, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c), del CAD; in tal caso per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni o più files distinti interni alla Busta telematica della documentazione amministrativa (busta «A»).

4. Fatto salvo l'obbligo di traduzione nella lingua italiana di cui al punto 2.6, gli atti rilasciati da autorità amministrative non necessitano di legalizzazione:
 - a) se provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata con la legge 24 aprile 1990, n. 106 del 1990;
 - b) se provenienti da altri Paesi, aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, in luogo della legalizzazione, sono sottoposti alla formalità della cosiddetta Apostille (ovvero un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante), fatte salve le esenzioni stabilite da accordi internazionali più favorevoli.

13.3. Imposta di bollo

1. L'**Offerta** deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici//00), ai sensi del d.P.R. n. 642 del 1972, con riferimento al DGUE oppure a qualunque supporto o documento che tiene luogo della domanda di partecipazione (a prescindere dalle sue dimensioni), mediante una delle seguenti modalità, che deve comunque risultare dalla documentazione:
 - a) in modo virtuale, indicando sulla documentazione o su una dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» corredata dagli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
 - b) in modalità telematica tramite il sistema «PagoPA», anche a mezzo carte di debito o di credito, tramite intermediari convenzionati o autorizzati secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate o mediante versamento con modello F24, Agenzia delle Entrate, codice Ufficio «TGV», sezione «Erario», codice tributo «1552», descrizione «Imposta di bollo» e CIG «A0402DB422»;
 - c) acquistando la marca da bollo cartacea, applicandola sulla domanda di partecipazione o sul DGUE oppure su qualunque supporto o documento che tiene luogo della domanda di partecipazione, prima del suo caricamento sulla Piattaforma telematica, senza necessità di annullamento;
 - d) gli Operatori economici di altri paesi senza rappresentanza in Italia o che non hanno accesso ai sistemi di cui alle lettere a) o b), possono versare l'imposta mediante Bonifico SEPA sul conto corrente di Banca d'Italia, identificato con il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 (BIC/SWIFT: BITAITRRENT), con il nominativo del debitore, indicando nella causale «Imposta di bollo» e il CIG;
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta; tuttavia, il mancato assolvimento dell'imposta è inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972) salvo che la stessa imposta risulti assolta su un documento inserito nella Busta dell'Offerta tecnica o nella Busta dell'offerta economica aperte prima della conclusione della gara.

Capo 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1. Disciplina del soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa (nella busta «A») e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi alle condizioni di partecipazione o ai requisiti di selezione, nonché del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101, del Codice dei contratti. A tale scopo:
 - a) l'irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;
 - b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l'esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:
 - l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza dall'Offerente;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo delle condizioni di partecipazione gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni o elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza solo in fase esecutiva, sono sanabili;
 - c) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla gara;
 - d) non possono essere rimediate o regolarizzate l'esibizione o la presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità;
 - e) il soccorso istruttorio non è ammesso per una delle cause che la legge o il presente Disciplinare di gara qualificano esplicitamente o implicitamente come causa di esclusione o inderogabili.
2. A completamento dei casi di cui al comma 1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo comma 3, gli Offerenti:
 - a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l'individuazione degli Operatori economici coinvolti;
 - hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
 - hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;
 - b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti, trattandosi di condizione accertabile di norma solo dopo la conoscenza della documentazione e delle offerte di tutti gli Offerenti coinvolti;
 - c) che, in caso di Forma aggregata:
 - hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 6.4, purché siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all'oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura erronea o imprecisa, a condizione che i requisiti posseduti siano compatibili, ovvero coerenti con la disciplina normativa, con le quote di partecipazione e le prestazioni da assumere;
 - d) che, in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - e) che, in caso di avalimento:
 - hanno presentato un contratto di avalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non colpito da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso istruttorio siano relative ad elementi comunque presenti nel loro contenuto sostanziale nel contratto originario;
 - non hanno allegato il contratto di avalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia

stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertare l'autenticità della data della sua stipulazione;

- f) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l'assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere un Operatore economico fuori dai casi di cui al punto 6.4.5.
3. Ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del Codice dei contratti, mediante interscambio di corrispondenza con le modalità di cui al punto 2.2:
- a) la Stazione appaltante assegna all'Offerente il termine perentorio breve di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui ai punti 14.1, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'Offerente; è escluso l'Offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze diverse da quelle di cui alla lettera b);
- d) la Stazione appaltante esclude l'Offerente:
- che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
 - per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;
 - le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte;
 - le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni o modificazioni oggettive o soggettive dell'Offerente;
- e) non è ammessa la reiterazione del soccorso istruttorio, salvo il caso nel quale la sua mancata conclusione favorevole all'Offerente sia imputabile oggettivamente e direttamente a negligenza, errore di fatto o di diritto o palese sviamento nella richiesta della Stazione appaltante richiedente.
4. Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del codice dei contratti, la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

14.2. Soccorso istruttorio informale

1. La Stazione appaltante:
- a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta diretta via telefono o altro canale telematico oppure posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione;
- b) il mancato riscontro al soccorso istruttorio informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se non altrimenti risolto, l'attivazione del soccorso istruttorio formale di cui al punto 14.1;
- c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
2. La Stazione appaltante può annullare o revocare la richiesta di soccorso istruttorio se accerti la sua arbitrarietà, l'inutilità o la presenza sin dall'origine di quanto richiesto; tale fattispecie può avvenire anche tacitamente, per *facta concludentia*, prima dell'aggiudicazione o prima dell'instaurazione di un contenzioso amministrativo, purché la relativa circostanza sia riportata a verbale.

Capo 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta «A»)

15.1. Contenuto della Documentazione amministrativa

1. Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione in quanto la presentazione del DGUE di cui al punto 15.2 da parte dell'Offerente singolo e di tutti i DGUE da parte dei soggetti che compongono l'Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, con la necessaria individuazione degli stessi Offerenti, costituisce di per sé domanda di ammissione se dal DGUE prodotto si evince chiaramente la volontà di partecipare alla procedura.
2. Ferma restando la raccomandazione di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli richiesti, la documentazione amministrativa degli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al Capo 13, è costituita:
 - a) dal DGUE di cui al punto 15.2, con il quale ciascun Operatore economico attesta:
 - la qualificazione giuridica di cui al Capo 4, come Offerente, nonché le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata (raggruppamenti temporanei, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete);
 - la qualificazione giuridica di cui al Capo 4, come Operatore diverso dall'Offerente ma coinvolto da quest'ultimo (ausiliario, cooptato, cedente o affittante azienda o ramo d'azienda);
 - i requisiti generali e l'assenza di motivi di esclusione di cui al Capo 5;
 - il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione di cui al Capo 6;
 - le eventuali condizioni relative all'avvalimento di cui al Capo 7;
 - le eventuali condizioni relative al subappalto di cui al Capo 8;
 - b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
 - la garanzia provvisoria di cui al Capo 10;
 - l'attestazione di avvenuto versamento del contributo dovuto ad ANAC di cui al punto 12.1;
 - il PASSOE acquisito presso il sistema FVOE di ANAC di cui al punto 12.2;
 - c) dalla eventuale documentazione accessoria di cui al punto 15.3.

15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

1. Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara, con particolare riferimento a quelle afferenti al Capo 5 e al Capo 6, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato, compresi gli allegati dello stesso e integrato in base alle specificità dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 91 del Codice dei contratti:
 - a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, in formato editabile e liberamente disponibile, che l'Operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se nel modello non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'Operatore economico medesimo;
 - b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui al punto 13.2;
 - c) devono riguardare tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza, con riferimento alle cause di esclusione di cui al Capo 5 e ai requisiti di selezione di cui al Capo 6 che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cooptati, nonché cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda nell'anno antecedente la data di indizione della gara;
 - d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice dei contratti, elencati al punto 5.3 del presente Disciplinare, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
 - e) le eventuali documentazioni e dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3 devono essere sottoscritte dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale o nell'interesse del quale la dichiarazione è rilasciata.
2. Richiamate le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui all'articolo 5, comma 3, delle Premesse, rispettivamente alla lettera c) e alla lettera d):
 - a) ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che con adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali, la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all'assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione di cui rispettivamente al Capo 5 e al Capo 6;
 - b) relativamente ai motivi di esclusione aventi natura soggettiva di cui al punto 5.1 del Disciplinare, in quanto riferiti ai soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice dei contratti, elencati al punto 5.2 del Disciplinare, compresi i motivi di esclusione aventi natura antimafia, devono essere sottoscritti da tutte le persone fisiche coinvolte o

interessate, oppure dal legale rappresentante di cui alla lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, che ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;

- c) le condizioni di cui alla lettera b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:
- all'Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), che sottoscrive l'Offerta, singolo, mandatario o mandante;
 - all'Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall'Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, progettista, oppure cedente o affittante l'azienda nell'anno precedente);
 - ai soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice dei contratti elencati al punto 5.3, appartenenti agli Operatori economici di cui alla presente lettera c).
3. Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante e disponibile come allegato del presente Disciplinare di gara. A tale scopo si precisa e si prescrive quanto segue:
- a) se l'Operatore economico utilizza il DGUE messo a disposizione dalla Commissione Europea nell'ambito del sistema «E-Certis» di cui all'articolo 61, paragrafo 3, della Direttiva oppure nella modalità digitale disponibile su una qualunque Piattaforma telematica, anche se convertito in formato PDF, oppure secondo il modello di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 (in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) trovano applicazione le lettere b) e c) del presente comma.
 - b) considerato che i modelli di DGUE di cui alla lettera a) sono largamente incompleti e non prevedono alcuni motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana o il presente Disciplinare di gara richiedono come indispensabili, l'Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaustivamente e con completezza, nei modelli standardizzati di cui alla lettera a);
 - c) l'omissione di quanto previsto alla lettera b) costringe la Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravii e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione dello stesso;
4. La Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018, per cui non è ammesso un DGUE riprodotto su CD, chiavetta USB o altro supporto magnetico.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

1. La documentazione amministrativa deve essere integrata e corredata da quanto necessario alla corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE o nei suoi allegati. Tali integrazioni, a mero titolo di esempio indicativo e non esaustivo, possono riguardare quanto descritto nel seguito.
2. Atti formati in origine da pubbliche amministrazioni, autorità pubbliche o altre Stazioni appaltanti:
 - a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, anche se limitati al rinvio a giudizio, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne anche non definitive o procedimenti non conclusi con l'archiviazione o l'assoluzione;
 - b) atti formali di contestazione in materia di imposte, tasse contributi:
 - di addebiti di imposte o contributi;
 - richieste di rateizzazione ed eventuali atti di accoglimento delle richieste di rateizzazione;
 - c) atti formali di contestazione:
 - di addebiti di imposte o contributi, corredata dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi ed efficaci;
 - di negligenza o di gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza o lodo, distintamente tra quelli divenuti definitivi anche per inoppugnabilità e quelli ancora non definitivi;
 - d) provvedimenti di risoluzione contrattuale distintamente tra quelli in fase di contenzioso non ancora definito e quelli divenuti inoppugnabili nonché provvedimenti sanzionatori emessi da pubbliche amministrazioni, da organi giurisdizionali o da Autorità di settore;
 - e) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:
 - autorizzazione del Tribunale alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
 - provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;

- relazione del professionista indipendente attestante la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942;
 - f) provvedimento amministrativo o giurisdizionale:
 - di nomina dell'amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis, comma 6, del Codice antimafia.
3. Atti formati in origine dall'Operatore economico o da altri soggetti privati:
- a) contratti di avalimento, elenco dei mezzi e delle risorse che l'Operatore economico ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;
 - b) dichiarazioni probatorie attestanti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo di cui agli articoli 2497, comma 1, e 2497-sexies del Codice dei contratti civili (cosiddetto «avalimento infragruppo»);
 - c) atti e provvedimenti:
 - di dissociazione dalle condotte penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
 - di *self cleaning* e altri rimedi oggettivi nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 96, commi 6, 7 e 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 57, paragrafo 6, primo e secondo comma, della Direttiva;
 - d) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione, scissione, trasformazione, non ancora annotati nei registri professionali pertinenti;
 - e) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;
 - f) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui al punto 5.3 o di modifica delle condizioni di cui al Capo 5 o ai criteri di selezione di cui al Capo 6 del Disciplinare di gara;
 - g) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei casellari giudiziari, potenzialmente idonei a costituire motivi ostativi alla partecipazione.

15.4. Documentazione degli Operatori economici

1. In fase di gara, ai fini della partecipazione e dell'ammissione, gli Operatori economici, in qualunque forma coinvolti (Offerenti singoli o in Forma aggregata, ausiliari, cooptati, cedenti o affittanti l'azienda), possono limitarsi a presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 in luogo della documentazione originale relativa ai motivi di esclusione di cui al Capo 5 e dei requisiti di selezione di cui al Capo 6, finalizzate e con i contenuti oggetto di successivi accertamenti e verifiche di cui al comma 2.
2. Ai fini degli accertamenti d'ufficio sull'effettiva sussistenza e permanenza delle condizioni dichiarate come al comma 1, si applica l'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, mediante il sistema FVOE di cui al punto 12.2, ove la Stazione appaltante abbia ritenuto di farsi ricorso a tale sistema. Nei casi in cui l'accertamento non sia possibile tramite tale sistema o nei casi di mancato ricorso a tale sistema, così come in tutti i casi non sia oggettivamente possibile l'accertamento d'ufficio, la Stazione appaltante richiede espressamente e direttamente all'Operatore economico la documentazione a comprova della relativa dichiarazione. Il possesso delle certificazioni richieste o previste ai punti 6.3.2 e 6.3.3 è accertato d'ufficio presso la banca dati di ACCREDIA.
3. Gli Operatori economici non stabiliti in Italia, possono presentare certificati e prove documentali introdotte nel registro on-line «e-Certis» di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e all'articolo 61 della Direttiva. Allo stesso registro fa riferimento la Stazione appaltante per l'accertamento dei requisiti.
4. Per la documentazione richiesta e non presente nel registro «e-Certis» o in mancanza di aggiornamento dello stesso registro, la Stazione appaltante si riserva di chiedere le evidenze probatorie, ricorrendo anche alla cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente:
 - a) una dichiarazione giurata, ovvero, negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;
 - b) se negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;
 - c) la dichiarazione di cui alla lettera b) è ammessa anche per l'Operatore economico che ha la sede in uno stato non appartenente all'Unione ma che ha aderito all'Accordo internazionale sugli appalti pubblici.

5. Il registro «e-Certis» è uno strumento di riferimento, non un servizio di consulenza legale, la sua affidabilità dipende dalle informazioni fornite dai diversi organismi che si occupano di appalti pubblici in tutti gli Stati membri e dall'aggiornamento regolare di tali informazioni. Si tratta di uno strumento di informazione destinato ad aiutare gli Operatori economici e le Stazioni appaltanti a individuare e riconoscere i certificati e gli attestati richiesti più comunemente nel contesto di procedure di appalto; si precisa che:
- a) tale sistema non può garantire che le informazioni risultanti da una interrogazione vengano riconosciute come valide dalla Stazione appaltante;
 - b) in caso di dubbio o carenza delle informazioni del registro, la Stazione appaltante può ricorrere a quanto previsto al comma 4.

Capo 16. OFFERTA TECNICA (Busta «B»)

1. La busta telematica dell'**Offerta tecnica** deve contenere esclusivamente l'**Offerta tecnica**, redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti di cui al seguente Punto 16.1 da valutare con i criteri e i pesi di cui al punto 18.1, i quali ultimi devono essere tenuti in debita considerazione nella redazione della stessa **Offerta tecnica**.
2. L'**Offerta tecnica** deve essere redatta in modo adeguato e completo al fine di far percepire e comprendere immediatamente le condizioni in base alla loro connessione con la documentazione posta a base di gara. Dalla documentazione contenuta nell'offerta tecnica deve essere possibile ricavare tutti gli elementi utili ai fini della sua valutazione, sulla base dei criteri di aggiudicazione indicati nel presente disciplinare di gara. Essa non potrà comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento od altro a carico della Stazione Appaltante, rimanendo fermo l'importo contrattuale determinato nell'Offerta Economica.
3. L'offerente deve tener presente le seguenti condizioni fondamentali:
 - a) l'**elemento A** (Professionalità e adeguatezza tecnica desunte da un intervento analogo), riguarda il cosiddetto «**Background**» ovvero l'esecuzione di interventi analoghi presentati per la valutazione della professionalità e adeguatezza dimostrate in quella occasione; in particolare i relativi sub-elementi, anche con riferimento alle caratteristiche e i suoi contenuti architettonici, tecnici e ambientali, riguardano esclusivamente il predetto intervento; il grado di coincidenza, analogia o sovrapposizione con quanto previsto alla lettera b), è oggetto di valutazione preferenziale ma non costituisce condizione inderogabile;
 - b) gli **elementi B, C, D, E ed F**, riguardano invece il cosiddetto «**Outlook**» ovvero cosa e come si attuerà il futuro contratto oggetto del presente affidamento; questi elementi e i relativi sub-elementi, riguardano esclusivamente le obbligazioni da adempiere e le prestazioni da svolgere in caso di aggiudicazione; per cui:
 - le Modalità di esecuzione del contratto (**elemento B**), il Pregio tecnico dell'Opera (**elemento C**), nonché gli Aspetti ambientali e di ecosostenibilità (**elemento D**) sono le condizioni che caratterizzano l'**Offerta tecnica** contrattualmente vincolanti in caso di aggiudicazione.
 - sono illustrati mediante elaborati grafici e relazioni articolate in paragrafi o titoli distinti per ciascuno dei sub-elementi che compongono l'elemento di valutazione, dove l'Offerente ne descrive il contenuto, in base al proprio apprezzamento tecnico scientifico;
 - c) l'**elemento G** (certificazioni), riguarda sia le condizioni attuali (al momento della presentazione dell'offerta) che quelle sussistenti anche dopo l'aggiudicazione fino alla conclusione del contratto.

16.1. Contenuto di merito e oggetto dell'offerta tecnica

Elemento A: Professionalità e adeguatezza desunte da un intervento analogo

1. È costituito da una documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, fotografie, fotorendering e ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'Offerente, anche combinate tra di loro, **di 1 (un) intervento analogo** a quello oggetto delle prestazioni in gara, che l'Offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale ed esecutiva, sotto i diversi profili dei sub-elementi che lo compongono; a tale scopo l'intervento illustrato deve essere stato eseguito dall'Offerente e, in caso di Offerente in Forma aggregata, dall'attuale mandatario o capogruppo.
2. A corredo e integrazione della documentazione di cui al comma 1, è presentata una relazione descrittiva dell'intervento, che illustri le rappresentazioni grafiche, a titolo di spiegazione e approfondimento, con l'indicazione almeno degli aspetti che seguono:
 - a) i contenuti valorizzati sotto i profili architettonici e ingegneristici, con particolare riguardo alle componenti tecniche ed economiche dell'intervento e con particolare riferimento agli aspetti ambientali e di sostenibilità;
 - b) l'analogia dell'intervento con l'oggetto del presente appalto, costituita dalla riconducibilità oggettiva all'intervento così come previsto al Capo 3, comma 4, o altra analogia significativa per contenuto, indicando le categorie SOA, che compongono l'intervento eseguito e, preferibilmente, i relativi importi;
 - c) il periodo di esecuzione del contratto e il regime giuridico vigente al momento di tale esecuzione (legge n. 109 del 1994, decreto legislativo n. 163 del 2006, decreto legislativo n. 50 del 2016 o, se svolto in un altro paese della U.E, Direttiva 37 del 1993, Direttiva UE n.18 del 2005 o Direttive UE n. 23, n. 24 o n. 25 del 2014);
 - e) gli estremi di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione o di accettazione del certificato di ultimazione e se l'esecuzione si sia prestata regolarmente oppure siano presenti contestazioni sull'esecuzione.
3. Nella documentazione di cui al comma 2 devono essere indicati chiaramente gli Operatori economici che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento con il rispettivo grado di partecipazione, ovvero i lavori eseguiti da ciascuno e in quale misura (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»).

Elemento B: Miglioramenti prestazionali (soluzioni in variante)

1. È costituito da:
 - a) relazione descrittiva della proposta, a titolo di spiegazione e approfondimento, con l'indicazione almeno dei contenuti valorizzati sotto i profili architettonici e ingegneristici, con particolare riguardo alle componenti tecniche dell'intervento e con particolare riferimento agli aspetti ambientali e di sostenibilità.
 - b) documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, fotografie, fotorendering e ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'Offerente, anche combinate tra di loro).
2. Le soluzioni proposte dovranno avere un livello di definizione pari a quello del progetto posto a base di gara e dovranno essere coerenti con lo stesso.
3. Le varianti potranno essere ammesse con i seguenti limiti e condizioni inderogabili:
 - immodificabilità dell'assetto piano volumetrico dell'impianto;
 - inalterabilità della destinazione d'uso degli spazi;
 - rispetto delle prescrizioni degli enti sovraordinati, espressi in sede di progetto; qualora le migliori proposte comportassero l'acquisizione di nuovi pareri/autorizzazioni/nulla osta o l'aggiornamento di quelli rilasciati, la predisposizione della necessaria documentazione sarà a carico dell'affidatario, così come ogni onere conseguente;
 - conformità agli indici prestazionali degli elementi tecnici previsti dal progetto posto a base di gara, che costituiscono requisiti tecnici minimi;
 - rispetto dei CAM.

Elemento C: Miglioramenti complementari (soluzioni integrative)

1. È costituito da:
 - a) relazione descrittiva della proposta, a titolo di spiegazione e approfondimento, con l'indicazione almeno dei contenuti valorizzati sotto i profili architettonici e ingegneristici, con particolare riguardo alle componenti tecniche dell'intervento e con particolare riferimento agli aspetti ambientali e di sostenibilità.
 - b) documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, fotografie, fotorendering e ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'Offerente, anche combinate tra di loro).
2. Le soluzioni proposte dovranno avere un livello di definizione pari a quello del progetto posto a base di gara e dovranno essere coerenti con lo stesso.
3. Le varianti potranno essere ammesse con i seguenti limiti e condizioni inderogabili:
 - immodificabilità dell'assetto piano volumetrico dell'impianto, salve le eventuali componenti aggiuntive;
 - inalterabilità della destinazione d'uso degli spazi;
 - rispetto delle prescrizioni degli enti sovraordinati, espressi in sede di progetto; qualora le migliori proposte comportassero l'acquisizione di nuovi pareri/autorizzazioni/nulla osta o l'aggiornamento di quelli rilasciati, la predisposizione della necessaria documentazione sarà a carico dell'affidatario, così come ogni onere conseguente;
 - conformità agli indici prestazionali degli elementi tecnici previsti dal progetto posto a base di gara, che costituiscono requisiti tecnici minimi;
 - rispetto dei CAM.

Elemento D: Gestione dei lavori

Sub. D.1: Minimizzazione delle emissioni inquinanti del cantiere

1. È costituito da una relazione articolata dove l'Offerente descrive le modalità per la riduzione delle emissioni nocive, sia in termini di rumori molesti che di polveri, rifiuti o residui da demolizione da allontanare, anche mediante l'uso di mezzi e attrezzature idonee allo scopo; compresa la pulizia delle aree e delle strade interessate dalla movimentazione dei mezzi di cantiere.

Sub. D.2: Minimizzazione delle interferenze con la viabilità e con il contesto.

2. È costituito da una relazione articolata, eventualmente corredata da planimetrie, dove l'Offerente descrive le modalità per la riduzione delle interferenze con la viabilità e il vicinato, la riduzione dei trasporti e dei transiti dei mezzi di cantiere, compresi i rimedi e ripristini delle strade e delle proprietà di terzi indirettamente coinvolti dai lavori,

Elemento E: Aspetti ambientali e di ecosostenibilità

Sub. E.1: Implementazione di produzione di energie rinnovabili

1. È costituito da una relazione articolata, eventualmente corredata da planimetrie, dove l'Offerente descrive le modalità per l'implementazione di produzione di energie rinnovabili.

Sub. E.2: Modalità di applicazione dei CAM, loro ampliamento e integrazione

2. È costituito da una relazione articolata, eventualmente corredata da planimetrie, dove l'Offerente descrive le modalità di applicazione dei CAM, loro ampliamento e integrazione.

Sub. E.3: Contenimento dei consumi energetici e delle risorse non riutilizzabili

3. È costituito da una relazione articolata, eventualmente corredata da planimetrie, dove l'Offerente descrive le modalità per l'implementazione di produzione di energie rinnovabili.

Elemento F: Garanzie sui lavori

1. È costituito da una relazione articolata dove l'Offerente descrive le garanzie che si impegna a prestare.

Elemento G: Possesso di certificazioni riconosciute nell'Unione europea

1. È sufficiente che il possesso delle Certificazioni di cui al presente elemento, sia dichiarato nel DGUE di cui al punto 15.2 o in una dichiarazione allegata allo stesso:
 - a) Certificazione del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015, rilasciata per il settore IAF 28 al possesso di tale certificazione è equiparata a tutti gli effetti la registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009;
 - b) Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale della serie SA8000:2014;
 - c) Certificazione sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016, secondo la norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2015.
 - d) certificazione dei Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro della serie ISO 45001:2018 (ex BS OHSAS 18001 prima del 12 marzo 2021).
2. Le condizioni del presente elemento:
 - a) devono sussistere al momento della presentazione dell'offerta e permanere per l'intera durata del contratto;
 - b) sono sottratte all'obbligo di riservatezza poiché da una parte sono di pubblico dominio in quanto reperibile in banche dati ad accesso libero e dall'altra in considerazione del loro peso limitato non in grado di compromettere il corretto esito della competizione.

16.2. Confezionamento dell'Offerta tecnica

1. L'organizzazione materiale e formale dell'Offerta tecnica è prevista come segue:
 - a) gli elaborati grafici, oltre alla loro completezza come previsto al punto 16.1, comma 1, devono essere chiari, anche con l'apporto di legende e note integrative:
 - per elaborati grafici si intendono rappresentazioni grafiche di qualunque genere ritenute utili dall'Offerente, anche combinate tra di loro;
 - devono essere redatti in modo che se ne percepisca chiaramente il contenuto con riferimento ai vari sub-elementi di valutazione;
 - devono essere costituiti, complessivamente, da un massimo di 10 (dieci) fogli formato (ISO) A3 o in formato ISO diverso, purché con analoga superficie utile complessiva;
 - b) le relazioni e la documentazione diversa dagli elaborati di cui alla lettera a), ad illustrazione delle condizioni di cui al punto 16.1, sono soggette alle seguenti condizioni:
 - per relazioni si intendono fascicoli di cartelle (intese come facciate utilizzate di ciascun foglio, quindi corrispondenti alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato (ISO) A4;
 - devono essere costituite, complessivamente, da un massimo di 30 (trenta) cartelle con scrittura in formato leggibile con corpo non inferiore a 11 punti tipografici secondo lo standard corrente;
 - possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale, senza i limiti di cui al trattino precedente; in tal caso sono tollerate alcune cartelle in formato (ISO) A3 qualora ciò sia indispensabile per la composizione di espressioni diverse dal semplice testo;
 - c) tutti gli elaborati grafici di cui alla lettera a) e le relazioni di cui alla lettera b), devono essere redatti in modo che se ne percepisca chiaramente il contenuto con riferimento ai vari sub-elementi di valutazione e, in particolare, le relazioni devono essere omogenee e all'interno di esse devono prevedere la suddivisione distinta per ciascuno degli elementi e, preferibilmente, dei sub-elementi di cui al punto 18.1, comunque in modo da poter individuare con immediatezza i contenuti con riferimento ai predetti elementi e sub-elementi;
 - d) fermo restando quanto previsto alla lettera c), la distribuzione del numero e del formato degli elaborati grafici, così come del numero delle cartelle tra i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, è lasciata all'autonomia e alla sensibilità dell'Offerente.

2. Non sono computati nei limiti numerici delle cartelle di cui al comma 1, lettera b):
 - a) le copertine, gli eventuali indici, sommari, bibliografie e note di chiusura;
 - b) le certificazioni di terzi, quali organismi accreditati o istituti indipendenti competenti al rilascio delle certificazioni, che possono essere presentate in copia semplice con sottoscrizione di conformità dell'Offerente o del soggetto interessato.
3. Il numero delle schede e delle cartelle, ancorché non vincolante, costituisce raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, il superamento del numero massimo non costituisce di per sé causa di esclusione ma è valutato negativamente in quanto, seppure sia riconosciuta all'Offerente una autonomia nelle descrizioni, può costituire indice di scarsa sinteticità del contenuto illustrato il quale, deve descrivere nel dettaglio, con chiarezza e completezza, ma nello stesso tempo **con sinteticità**, gli aspetti rilevanti degli elementi e sub-elementi che compongono l'**Offerta tecnica**; il miglior rapporto tra completezza e sinteticità incide sulle valutazioni ai sensi del punto 18.1.2, comma 2.

16.3. Condizioni applicate all'Offerta tecnica

1. Dall'**Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'**Offerta Economica** di cui al Capo 17;
2. L'Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione:
 - a) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o incremento dei corrispettivi; pertanto, sotto il profilo economico l'importo risultante dal ribasso offerto in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - b) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
 - c) in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca e diretta senza intervento modificativo da parte della Commissione giudicatrice;
 - d) comportare condizioni peggiorative o meno performanti rispetto alle previsioni poste a base di gara;
 - e) essere in violazione di norme legislative o regolamentari non espressamente derogate o derogabili dalla documentazione posta a base di gara;
 - f) comportare varianti che siano in contrasto insanabile con la documentazione di cui al punto 2.1.2.
3. L'**Offerta tecnica** deve essere sottoscritta dall'Offerente mediante la firma dei soggetti che ne hanno la rappresentanza legale o a questi equiparati; in caso di Offerente in Forma aggregata:
 - a) non ancora costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta da ciascun Operatore economico che partecipa alla predetta Forma aggregata;
 - b) già costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta dall'Operatore economico mandatario o capogruppo;
4. Ferma restando la previsione di cui al punto 25.2, comma 2, se l'**Offerta Tecnica**, a giudizio dell'Offerente, contiene segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso di terzi, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni; a tale scopo:
 - a) se la condizione riguarda singoli aspetti devono essere individuati:
 - gli specifici paragrafi, capoversi, pagine o frasi costituenti segreto tecnico o commerciale;
 - l'eventuale istituto giuridico posto a tutela del segreto tecnico o commerciale (quali marchi o brevetti con estremi di registrazione e durata, diritti d'autore o di proprietà intellettuale legittimamente tutelati ecc.).
 - b) si rende noto sin d'ora che:
 - la mancanza di dichiarazione specifica sul punto costituisce affermazione tacita di assenza delle condizioni di segretezza;
 - dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;
 - la condizione di segretezza o riservatezza, finalizzata al diniego dell'ostensione e dell'accesso a favore di terzi interessati, non dichiarata nell'**Offerta tecnica**, non può essere invocata successivamente, nel corso del procedimento di gara o alla conclusione dello stesso.
5. All'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 24.1.2, comma 3.

Capo 17. OFFERTA ECONOMICA (Busta «C»)

17.1. Offerta di ribasso sul prezzo

1. L'Offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sul corrispettivo stimato totale dell'appalto di cui al rigo 1) della tabella del Capo 3, comma 1, con le modalità e alle condizioni che seguono:
 - a) il ribasso è indicato secondo le funzionalità della Piattaforma SATER e mediante l'utilizzo dell'apposito modello "OFFERTA ECONOMICA" redatto dalla S.A., disponibile sulla stessa, con le indicazioni di cui al comma 3, con la sottoscrizione di cui al comma 2, per poi caricarlo sulla Piattaforma;
 - b) il ribasso è indicato preferibilmente in cifre e in lettere e, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere e, in ogni caso, con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
 - c) ai fini contrattuali il ribasso è unico e si applica all'importo posto a base di gara e si estende a qualunque prestazione che lo compone, nonché alle prestazioni oggetto di eventuali modifiche contrattuali ai sensi dell'articolo 106, del Codice dei contratti.
 - d) il ribasso non si applica agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al rigo 2) della tabella del Capo 3, comma 1, ai sensi dell'articolo 24, comma 16, ultimo periodo, del Codice dei contratti, dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 4 dell'allegato XV del predetto decreto.
2. L'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione:
 - a) dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione amministrativa secondo quanto previsto al punto 15.2;
 - b) nelle **Forme aggregate non ancora costituite**, tra cui i raggruppamenti temporanei costituendi, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice dei contratti, la sottoscrizione di cui alla lettera a), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.
3. A pena di esclusione l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice dei contratti, dell'incidenza percentuale o, in alternativa, dell'importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri dell'Offerente, quali componenti interne dell'importo sul quale è offerto il ribasso:
 - a) oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 3.1, numero 2);
 - b) costo complessivo della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa).
 - c) nel caso gli importi dei costi della manodopera di cui alla precedente lettera b) oppure risultanti dal ribasso complessivo di cui al comma 1) fossero inferiori a quelli indicati al capo 3, comma 1, numero 2), dimostrazione della miglior organizzazione aziendale che ha consentito tali condizioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 14, terzo periodo, del Codice dei contratti mediante la compilazione della relativa sezione del modello "OFFERTA ECONOMICA", **da allegare obbligatoriamente alla busta economica**;
4. L'operatore economico, dovrà indicare nella propria offerta, in conformità anche a quanto indicato al precedente Capo 9, di assumersi gli impegni richiesti dall'articolo 102, comma 1, del codice dei contratti, nello specifico:
 - a) a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in analogia e nel rispetto di quanto indicato all'articolo 11, comma 3, del predetto codice dei contratti;
 - c) a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

17.2. Offerta di riduzione sul tempo

1. Non è prevista la riduzione del tempo sulle lavorazioni.

Capo 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 7, del Codice dei contratti, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al presente Capo con le specificazioni previste per ciascuno, così sintetizzati.

Macroelementi	riferimenti		pesi
	esposizione	valutazione	
Offerta tecnica	16	18.2	90
Offerta economica: ribasso del prezzo	17.1	18.3.1	10
	Totale		100

2. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, è prevista la verifica della congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo che la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. A tale scopo:
- la condizione di cui al presente comma trova applicazione esclusivamente in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 3 (tre);
 - la verifica della congruità avviene con le modalità di cui al **Capo 23**;
 - la soglia di cui al presente comma è calcolata prima dell'eventuale riparametrazione delle offerte di cui al punto 18.2, comma 4, secondo periodo, qualora prevista.

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

1. Gli elementi di valutazione sono suddivisi in sub-elementi, con i rispettivi pesi e sub-pesi, come segue:

n.	Elementi (e sub-elementi)	sub-pesi	pesi
A	Professionalità e adeguatezza tecnica desunte da un intervento analogo		10
A.1	Rilevanza dell'intervento eseguito rispetto all'intervento oggetto di affidamento	3	
A.2	Grado di pertinenza, analogia o omogeneità dell'intervento eseguito rispetto all'intervento oggetto di affidamento	3	
A.3	Ambiente normativo e tecnico storico dell'epoca di esecuzione rispetto all'attualità, grado di obsolescenza storica	2	
A.4	Livello di connessione e coinvolgimento dell'Offerente nella realizzazione dell'Opera presentata	2	
B	Miglioramenti prestazionali (soluzioni in variante)		25
B.1	Caratteristiche tecniche e funzionali delle soluzioni proposte	20	
B.2	Caratteristiche estetiche e capacità di inserimento nel contesto	15	
C	Miglioramenti complementari (soluzioni integrative)		25
C.1	Caratteristiche tecniche e funzionali delle soluzioni proposte	20	
C.2	Caratteristiche estetiche e capacità di inserimento nel contesto	15	
D	Gestione dei lavori		5
D.1	Minimizzazione delle emissioni inquinanti del cantiere	3	
D.2	Minimizzazione delle interferenze con la viabilità e con il contesto	2	
E	Aspetti ambientali ed ecosostenibilità		15
E.1	Implementazione sistema di produzione di energie rinnovabili	8	
E.2	Modalità di applicazione dei CAM, loro ampliamento e integrazione	4	
E.3	Contenimento energetico e delle risorse non riutilizzabili	3	
F	Garanzie a copertura di difetti e di ripristino o sostituzione		5
G	Possesso di certificazioni riconosciute nell'Unione europea		5

G.1	di garanzia qualità ambientale serie ISO 14001:2015 o EMAS	2
G.2	di Gestione Etica e Responsabilità Sociale della serie SA8000:2014	1
G.3	per la prevenzione della corruzione serie UNI ISO 37001:2016	1
G.4	di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro serie ISO 45001:2018	1
SOMMA dei pesi dell'Offerta tecnica		90

- b) la valutazione dell'**Offerta tecnica** avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, suddivisi in sub-elementi, elencati al punto 17.1, lettera a), in base alla documentazione che costituisce l'**Offerta Tecnica** contenuta nella busta di cui al Capo 15, ed è basata sui criteri descritti nel seguito.

18.1.1. Specificazione dei criteri di valutazione dell'Offerta tecnica

Elemento A: Professionalità e adeguatezza tecnica desunte da un intervento analogo

- A.1: rilevanza dell'intervento eseguito, valutata nel complesso, rispetto agli obiettivi perseguiti dall'opera in affidamento, sotto i diversi profili (tecnico, economico, prestazionale e di durabilità), anche tenuto conto della sua destinazione;
- A.2: grado di omogeneità, pertinenza o analogia dell'intervento eseguito rispetto all'intervento oggetto di affidamento, anche sotto l'aspetto della molteplicità della tipologia delle singole componenti dell'intervento (categorie SOA e sotto l'aspetto della rilevanza economica e dimensionale);
- A.3: connessione storica tra il periodo di esecuzione e l'attualità, sia sotto il profilo delle norme applicate a suo tempo e applicabili oggi, sia sotto il profilo dell'evoluzione tecnica in materia di progettazione ed esecuzione, privilegiando l'intervento più recente e più aggiornato rispetto alle norme tecniche oggi disponibili e alla normativa oggi applicabile.
- A.4: grado di coinvolgimento dell'offerente e degli operatori economici oggi presenti all'interno dell'offerente in Forma aggregata, nella realizzazione dell'intervento eseguito di cui ai punti sub. A.1 e sub A.2, privilegiando nell'ordine, il coinvolgimento complessivo, la percentuale di esecuzione assunta a suo tempo, la conclusione favorevole del contratto senza contenzioso nel quale l'offerente sia stato soccombente.

Elemento B: Miglioramenti prestazionali (soluzioni in variante)

- B.1: caratteristiche tecniche e funzionali delle soluzioni proposte, in variante al progetto, che potranno riguardare, a titolo esemplificativo:
- il pacchetto del campo: dal sistema manto (fibra, intaso prestazionale, intaso di stabilizzazione, sistema di incollaggio, sottotappeto, membrana impermeabile) al sottofondo, allegando l'attestazione LND del sistema manto e indicando i parametri di riferimento LND (schema tipologico) del sottofondo; saranno oggetto di valutazione anche la durabilità nel tempo, la resistenza alle rotture e ai fenomeni meteorologici, la facilità di manutenzione e di pulizia, la riciclabilità a fine vita e il concorso nel contenimento delle irradiazioni solari;
 - il sistema di drenaggio, allegando i parametri di riferimento LND (schema tipologico);
 - il sistema di irrigazione, indicando i parametri di riferimento LND (schema tipologico);
 - la recinzione, indicando il tipo di omologazione LND;
 - le parti edili e impiantistiche degli spogliatoi, magazzini, biglietteria e delle altre strutture;
 - le infrastrutture di accessibilità interna ed esterna all'impianto, per il pubblico, gli sportivi e gli addetti alla gestione;
- B.2: caratteristiche estetiche e capacità di inserimento nel contesto delle soluzioni proposte, in variante al progetto, che potranno riguardare, a titolo esemplificativo:
- il colore del manto del campo;
 - la recinzione;
 - le finiture degli spogliatoi, magazzini, biglietteria e delle altre strutture;
 - le parti accessorie esterne, quali spazi di servizio, di sosta, aiuole, arredi, camminamenti, ecc.;

I requisiti minimi che dovranno rispettare le varianti sono quelli di progetto: per quanto riguarda il sistema manto, esso dovrà possedere l'attestazione LND, mentre per quanto riguarda il sottofondo, il sistema di drenaggio e il sistema di irrigazione, questo dovranno essere conformi ai parametri di riferimento LND.

Elemento C: Miglioramenti complementari alle componenti previste in progetto (soluzioni integrative)

- C.1: caratteristiche tecniche e funzionali delle soluzioni proposte integrative al progetto, che potranno riguardare, a titolo esemplificativo:
- l'illuminazione del campo, per la quale è prevista la sola predisposizione, secondo le risultanze dello studio illuminotecnico allegato al progetto;

- la tribuna spettatori – mediante il riutilizzo (attraverso smontaggio e rimontaggio) di quella presente presso il campo da atletica di via Gruppini a Sorbolo, o, in alternativa, mediante la fornitura e installazione una nuova – previa realizzazione, in entrambi i casi, di platea di sostegno;
- gli elementi che possano rendere più fruibile, sicura e funzionale l'area, quali: spazi pubblici aggregativi e connettivi (con particolare attenzione agli accessi a servizio degli spettatori), punti luce nella viabilità di accesso all'impianto, sistemi di sorveglianza, ecc.;
- la nuova cabina elettrica;
- gli impianti e le finiture nell'ultimo ultimo locale (verso sud) del corpo spogliatoi-magazzini, da adibire a magazzino/sala ristoro, attualmente previsto al grezzo;
- arredi e attrezzature a servizio dell'impianto sportivo;

C.2: caratteristiche estetiche e capacità di inserimento nel contesto delle soluzioni proposte integrative al progetto, che potranno riguardare, gli elementi di cui al punto C.1 o ulteriori elementi qualificanti.

Elemento D: Gestione dei lavori

- D.1: misure per la riduzione, fino all'auspicabile azzeramento, delle emissioni nocive, sia in termini di rumori molesti che di polveri, acque usate, oli esausti e altre possibili fonti inquinanti derivanti dalle lavorazioni, rifiuti o residui da demolizione da allontanare; i più efficienti ed energeticamente parsimoniosi mezzi d'opera e di trasporto; i più efficienti sistemi di pulizia delle aree e delle strade interessate dalla movimentazione dei mezzi di cantiere;
- D.2: soluzioni per la compatibilità dell'attività di cantiere con le attività urbane del contesto e limitrofe, compresa la minimizzazione delle interferenze con la viabilità, veicolare e pedonale, del quartiere; le più efficienti e tempestive misure per rimediare ad eventuali lesioni al manto stradale coinvolto e alle proprietà di terzi adiacenti.

Elemento E: Aspetti ambientali e di ecosostenibilità

- E.1: estensione della installazione di moduli fotovoltaici vetro-vetro aggiuntivi, (con utilizzo esclusivo della superficie residua disponibile); nonché installazione di elementi maggiormente performanti in termini di producibilità; il miglior pregio sotto i profili di mantenimento dell'efficienza nel tempo, resistenza ai fenomeni meteorologici, facilità di manutenzione, riciclabilità a fine vita;
- E.2: modalità e misure messe in atto ai fini dell'applicazione dei CAM;
- E.3: modalità e misure messe in atto ai fini dell'efficienza energetica.

Elemento F: Garanzie sui lavori

Livelli di efficienza qualitativa, quantitativa e temporale delle garanzie offerte, anche di natura assicurativa, privilegiando le coperture che garantiscono i ripristini o le sostituzioni offerte sugli elementi di cui ai punti B e C.

Elemento G: Certificazioni riconosciute nell'Unione europea

Presenza delle certificazioni indicate.

Si precisa che a ciascuno dei sub-elementi di valutazione di cui al criterio «G», il punteggio è attribuito:

- a) in misura intera se possedute dall'Offerente singolo;
- b) nelle Forme aggregate in misura intera se la condizione ricorre per tutti gli Operatori economici che ne fanno parte, in misura dimezzata se ricorre almeno per l'Operatore economico mandatario o che assume la parte prevalente delle prestazioni;
- c) agli Offerenti in forma di consorzio stabile deve ricorrere per il consorzio o per tutti i consorziati; se in forma di consorzi di cooperative o imprese artigiane solo se ricorre per il Consorzio.

18.1.2. Principi generali e condizioni a presidio della valutazione dell'Offerta Tecnica

1. I criteri di cui al punto 18.1.1, sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:

- a) la valutazione tende a privilegiare le **Offerte tecniche**:
 - maggiormente significative sotto i diversi profili;
 - maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche dei singoli elementi che la compongono;
- b) nell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'**Offerta tecnica** che sono la mera ripetizione o in inutile ridondanza:
 - della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall'autonomia delle conoscenze e degli impegni dell'Offerente;

- della disciplina tecnica prevista dalla documentazione posta a base di gara o che non apportano alcun contributo di miglioramento rispetto a quest'ultima;
 - c) nell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'**Offerta tecnica** che non sono riferiti né connessi ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 18.1, a prescindere dal valore intrinseco di quanto offerto.
2. Nella valutazione sono privilegiate, in via subordinata ai criteri descritti in precedenza, le Offerte tecniche che costituiscono un rapporto ottimale tra la sintesi e la chiarezza e la completezza della rappresentazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5123; conformi: T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, 21 dicembre 2016, n. 1055; T.A.R. Campania, Salerno, 26 ottobre 2017, n. 1546, non appellate; Consiglio di Stato, Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967), nel senso che:
- a) influiscono sulla riduzione o l'affievolimento della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza o la cui mole sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione;
 - b) al contrario, la combinazione tra la sintesi e la chiarezza e la completezza della rappresentazione concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, maggiormente suscettibili di ponderazione e consapevolezza.

18.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta tecnica

1. L'attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità:
- a) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, ciascun commissario attribuisce un grado di preferenza tramite un valore numerico da 1 (uno) a 6 (sei), con il metodo del «**confronto a coppie**» di cui al paragrafo V, terzo capoverso, lettera b), e capoversi dal settimo al dodicesimo, delle Linee guida n. 2, per quanto non diversamente disposto dal presente punto, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per ciascun sub-elemento di valutazione, utilizzando uno schema di «matrice triangolare alta» o «matrice triangolare superiore» come dallo schema che segue:

	Offerenti	B	C	D	E	n-1	n
A							
B							
C							
D							
E							
n-1							
n							

- b) il grado di preferenza attribuito a ciascun confronto è espresso con uno dei seguenti valori:
 - 6 in caso di preferenza massima o in caso la diversa offerta posta in confronto non sia presente,
 - 5 in caso di preferenza grande,
 - 4 in caso di preferenza media,
 - 3 in caso di preferenza piccola,
 - 2 in caso di preferenza minima;
 - in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;
 - nel caso in cui un offerente abbia omissso un sub-elemento di valutazione, oppure il sub-elemento offerto sia inammissibile, sempre che non rientri tra le fattispecie di esclusione dell'intera **Offerta tecnica** ai sensi del punto 16.3, tale sub-elemento non è valorizzato e all'elemento o al sub-elemento dell'offerta posta a confronto nella coppia in esame è attribuito il grado di preferenza che esprime il valore massimo di 6 (sei);
- c) in luogo del confronto a coppie di cui alle lettere a) e b), se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 3 (tre), al fine di evitare effetti distorsivi e non coerenti del confronto a coppie tipici dei casi di offerte in numero limitato, a ciascun sub-elemento di valutazione che costituisce l'elemento è attribuito un valore numerico, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la scala di valori che segue (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta / miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o proposta irrilevante

- d) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è individuato un coefficiente costituito dalla la somma (oppure dalla media) dei valori attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo valore complessivo ottenuto dal sub-elemento;
2. A ciascun singolo sub-elemento è assegnato un punteggio specifico costituito dal prodotto del coefficiente di cui alla lettera d), per il relativo sub-peso di cui al punto 18.1, secondo la formula:

dove:	$C(a)_i = \text{subpeso} \times (P_i / P_{\max})$
$C(a)_i$	è il punteggio relativo al sub-elemento (i) in esame;
P_i	è la media (o la somma) dei punteggi attribuiti dai commissari del sub-elemento in esame;
P_{\max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei punteggi attribuiti dai commissari al sub-elemento tra tutte le offerte;
subpeso	è il peso nella misura prevista e attribuibile al sub-elemento in esame;

- a) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio costituito dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub-elementi che lo compongono;
- b) se in relazione a un elemento, suddiviso in sub-elementi nessuna offerta ottiene come punteggio il valore del peso dell'elemento medesimo previsto al punto 17.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio quale somma dei punteggi dei relativi sub-elementi che lo compongono e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello).
3. In deroga ai criteri e alle modalità di cui ai commi 1 e 2, a ciascuno dei sub-elementi di valutazione di cui al criterio «G», il punteggio è attribuito:
- a) in misura intera se possedute dall'Offerente singolo;
- b) nelle Forme aggregate in misura intera se la condizione ricorre per tutti gli Operatori economici che ne fanno parte, in misura dimezzata se ricorre almeno per l'Operatore economico mandatario o che assume la parte prevalente delle prestazioni;
- c) agli Offerenti in forma di consorzio stabile deve ricorrere per il consorzio o per tutti i consorziati; se in forma di consorzi di cooperative o imprese artigiane solo se ricorre per il Consorzio.
4. All'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo l'eventuale riparametrazione di primo livello di cui al comma 2, lettera b); se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera **Offerta tecnica**, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara la predetta **Offerta tecnica**, non è effettuata alcun'altra riparametrazione, in quanto la Concedente, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto, i punteggi dell'**Offerta tecnica** restano quelli risultanti dalla somma dei punteggi dei singoli elementi.
5. È prevista una soglia di sbarramento escludente relativamente all'**Offerta tecnica, pari 54 punti su 90**; gli Offerenti, così individuati, saranno comunicati al RUP che procederà alla loro esclusione, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b), del Codice dei contratti; nello stesso caso non si procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti Offerenti, la quale sarà accantonata e aperta ai soli fini della verifica della «prova di resistenza» in caso di contenzioso amministrativo.

18.3. Valutazione e attribuzione dei punteggi all'Offerta economica

18.3.1. Valutazione e attribuzione dei punteggi al ribasso sul prezzo (peso 10)

1. L'elemento prezzo, costituito dal ribasso percentuale unico sul corrispettivo di cui alla tabella del Capo 3, comma 1, espresso con le modalità di cui al Capo 16, è valutato attribuendo al ribasso percentuale offerto:
 - a) il punteggio zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - b) il punteggio massimo all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - c) il punteggio intermedio risultante mediante interpolazione lineare alle offerte intermedie.
3. Il punteggio è attribuito applicando la seguente formula:

dove:	$P_i = \text{peso} \times R_i / R_{\text{max}}$
P_i	è il punteggio attribuito al singolo concorrente, variabile da 0 (zero) a (10);
peso	è il peso previsto per l'elemento prezzo al Capo 18;
R_i	è il ribasso offerto dal singolo concorrente;
R_{max}	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutte le offerte ammesse.

18.3.2. Valutazione e attribuzione dei punteggi alla riduzione sul tempo

1. In attuazione del punto 17.2, non è richiesta l'offerta di riduzione sul tempo di esecuzione del contratto.

18.4. Attribuzione dei punteggi totali e formazione della graduatoria

1. Alla conclusione della seduta a ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto dall'Offerta tecnica di cui al punto 18.2, comma 4 e il punteggio ottenuto dall'Offerta economica di cui al punto 18.3. Sulla base di tale punteggio complessivo è formata la graduatoria provvisoria.
2. Si precisa che:
 - a) ai fini dell'efficacia e validità giuridica dell'offerta, è considerata l'Offerta economica redatta dall'Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato, sottoscritto e poi ricaricato sulla Piattaforma telematica, rispetto a quella, se diversa nei valori, formulata nei campi della Piattaforma e generata dalla stessa Piattaforma;
 - b) ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, soglie di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla predetta Piattaforma.
3. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, sono soggette a valutazione di congruità le offerte che appaiano anormalmente basse in base ai seguenti elementi specifici di valutazione:
 - a) quelle pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; nel caso di specie tale condizione si verifica quanto l'Offerta sul prezzo raggiunge o supera il punteggio di 8 (pari a 4/5 di 10) e, contemporaneamente, la somma di tutti gli altri elementi diversi dal prezzo raggiunge o supera il punteggio di 72 (pari a 4/5 di 90);
 - b) quelle i cui costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice dei contratti, non siano ritenuti congrui.

Capo 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice:
 - a) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) soggetti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; per ciascuno dei commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentano un proprio curriculum;
 - b) è responsabile della valutazione delle Offerte tecniche di cui al punto 18.2; le Offerte economiche di cui al punto 18.3 e la formazione della graduatoria di cui al punto 18.4, trattandosi di operazioni meramente aritmetiche e vincolate, senza apprezzamenti tecnici, possono essere devolute al RUP anche senza la presenza della Commissione giudicatrice;
 - c) dopo la conclusione della valutazione delle Offerte tecniche di cui al punto 18.2, sono resi note le generalità dei componenti della Commissione giudicatrice, corredata dal curriculum di ciascuno di essi, mediante pubblicazione sul Profilo di committente ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice;
2. In deroga a quanto previsto ai punti 18.1 e 18.2, in presenza di una sola offerta ammessa, in ragione della oggettiva impossibilità di procedere a confronti competitivi e all'assenza di controinteressati; la Commissione giudicatrice può limitarsi a valutare se l'Offerta tecnica sia ammissibile, nel senso di non incompatibile con le condizioni già poste a base di gara o peggiorativa delle stesse. In tal caso:
 - a) non trova applicazione alcuna soglia di anomalia né alcuna soglia di sbarramento;
 - b) la verifica di cui al Capo 23 è effettuata se ricorrono le condizioni di cui al punto 18.4, comma 3, lettera b).

Capo 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:
 - a) fatti salvi i casi di cui alla lettera b), tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica con le modalità di cui al comma 2**, ferma restando la pubblicità finale dell'esito dei singoli sub-procedimenti;
 - b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il responsabile del seggio di gara può disconnettere i soggetti collegati alla Piattaforma o far allontanare i presenti, estranei al seggio di gara, se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articoli 94 e 95, del Codice dei contratti o agli aspetti di riservatezza richiamati al punto 25.1, comma 2, lettera b);
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non possa essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza degli Operatori economici o di terzi;
 - ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
 - c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
 - l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
 - le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione e il giudizio sulle **Offerte tecniche** di cui al Capo 16;
 - l'eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al Capo 23;
 - d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
 - e) nei casi di sospensione di una seduta pubblica con aggiornamento ad altra data, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.2;
 - f) nell'esame delle **Offerte tecniche** di cui al Capo 15, una seduta riservata può essere articolata in più sessioni qualora sia necessario provvedere mediante interruzioni e riprese nello stesso giorno oppure nell'arco di più giorni distinti.
2. Per seduta pubblica si intende la seduta tramite la Piattaforma telematica alla quale possono accedere gli Operatori economici già identificati sulla stessa, nonché alla presenza fisica degli Offerenti o loro rappresentanti o delegati che abbiano preannunciato la loro presenza con le modalità di cui al punto 2.2.
3. Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), delle Premesse, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, almeno 3 (tre) giorni di anticipo dei quali almeno due non lavorativi, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In fase di ammissione sono esclusi:
 - a) senza che si proceda all'apertura delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:
 - è pervenuta dopo il termine perentorio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), delle Premesse, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
 - non consente l'individuazione degli Offerenti;
 - non contiene l'**Offerta tecnica** o l'**Offerta economica** oppure contiene l'**Offerta economica** all'interno dell'**Offerta tecnica** o all'interno della documentazione amministrativa;
 - b) gli Offerenti che partecipano in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento di cui al punto 4.3, qualora tali condizioni emergano senza la necessità di consultare la documentazione amministrativa e le offerte.

Capo 21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della Documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 15, in relazione ai motivi di esclusione di cui al Capo 5 e ai requisiti di selezione di cui al Capo 6, necessari alla partecipazione, nonché ad ogni altro adempimento richiesto dagli atti di gara.
2. Ferme restando le esclusioni degli Offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al comma 2, sono esclusi gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:
 - a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi del punto 13.2 o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
 - b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
 - hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 14, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice dei contratti o dal presente Disciplinare di gara, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
 - presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
 - c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
 - Motivi di esclusione di cui al Capo 5, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
 - assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi, fatte salve eventuali disposizioni di legge;
 - assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
 - d) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo, oppure non hanno indicato le quote di partecipazione;
 - e) in caso di ricorso all'avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fermo restando quanto previsto al punto 7.2, commi 1, 3 e 4.
3. Il seggio di gara provvede altresì ad escludere gli Offerenti che:
 - a) non hanno dichiarato di impegnarsi all'accettazione e alla sottoscrizione degli atti di cui al punto 2.1.1, comma 2, lettera d), ai sensi del punto 5.7, comma 2;
 - b) non hanno prestato la dichiarazione obbligatoria di responsabilità di cui al punto 5.7, comma 3;
 - c) non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell'attestazione secondo quanto previsto al punto 12.1.
4. Sono comunque esclusi gli Offerenti:
 - a) in caso di soccorso istruttorio infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina di cui al punto 14.1;
 - b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti;
 - c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
 - d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice dei contratti o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Disciplinare di gara;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.

5. Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa:
- a) sono redatti gli elenchi degli Offerenti ammessi e degli Offerenti esclusi con le relative motivazioni;
 - b) ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Codice dei contratti, le esclusioni sono rese note mediante comunicazione agli Offerenti esclusi con le modalità di cui al punto 2.2;
 - c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Capo 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

22.1. Gestione delle Offerte tecniche

1. Senza soluzione di continuità con le ammissioni oppure con differimento ad altra data e ora, di cui al Capo 20, comma 3, rese note con le modalità di cui al punto 2.2:
 - a) la Commissione giudicatrice:
 - procede, in **seduta pubblica** all'apertura delle Buste dell'**Offerta tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione tecnica discrezionale, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli che contrassegnano o individuano gli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
 - dichiara chiusa la seduta pubblica.
 - b) in alternativa alla Commissione giudicatrice le operazioni di cui alla lettera a) possono essere svolte dal RUP o da altro soggetto designato a presiedere il seggio di gara, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice:
 - a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**Offerta tecnica** di cui al Capo 15, alla valutazione degli elementi tecnici nel rispetto e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 18.1 e 18.2;
 - b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati senza indugio dopo il consulto e averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16, comma 2, del Codice dei contratti;
 - c) sono escluse le offerte mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;
 - d) sono altresì escluse le offerte:
 - che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 16.3, oppure che rappresentano una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;
 - peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
 - in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive.
3. La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:
 - a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
 - b) ad effettuare le operazioni di cui al punto 18.1 e al punto 18.2 fino e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte** tecniche;
 - c) se vi è una sola Offerta ammessa, trova applicazione la disciplina di cui al Capo 19, comma 2.

22.2. Apertura delle Offerte economiche

1. La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal RUP o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.2, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 22.1, comma 3, relativo alle sole **Offerte tecniche**; quindi, procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:
 - a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
 - c) alla lettura, ad alta voce, della misura delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;

- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
 - e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al comma 2.
2. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:
- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati, in violazione del punto 17.1, comma 2;
 - b) che non contengono l'indicazione del ribasso di cui al Capo 17, oppure contengono l'indicazione di un ribasso nullo (pari a zero) o un aumento rispetto al prezzo a base di gara.
3. Sono altresì escluse le offerte:
- a) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
 - b) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo o la commistione di interessi tra più Offerenti ai sensi del comma 1, lettera d);
 - c) in relazione alle quali, ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera c), del Codice dei contratti, il RUP, la Stazione appaltante, la Commissione giudicatrice o il seggio di gara ritenga sussistenti prove per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

Capo 23. VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

23.1. Disciplina della verifica

1. Quando ricorre una delle condizioni di cui al punto 18.4, comma 3, si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse. A tal fine il RUP:
 - a) richiede per iscritto all'Offerente titolare della prima migliore offerta anormalmente bassa, di presentare le giustificazioni; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al punto 23.2;
 - b) assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle giustificazioni richieste;
 - c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice di cui al Capo 19 o di altra commissione appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall'ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale;
 - d) verifica in **seduta riservata** le giustificazioni pervenute dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
 - e) se ritiene le giustificazioni sufficienti ad escludere l'anomalia, procede ai sensi del comma 2;
 - f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;
 - g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l'anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione motivata; l'Offerente non può dolersi del mancato ricorso al supplemento di istruttoria di cui alla presente lettera g);
 - h) le giustificazioni tardive, pervenute dopo l'adozione del provvedimento di cui al comma 2, non possono essere prese in considerazione;
 - i) nel caso di mancata presentazione delle giustificazioni ovvero di presentazione gravemente tardiva ai sensi della lettera h), il RUP esclude l'offerta anormalmente bassa motivando sulla base di quanto già agli atti.
2. La conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse è oggetto di provvedimento del RUP, che dispone sull'accoglimento delle stesse o sul loro rigetto con la relativa esclusione dell'offerta. Con tale provvedimento si dispone quanto segue:
 - a) se la miglior offerta classificatasi nella graduatoria di cui al punto 18.4, risulta congrua, il RUP conferma la proposta di aggiudicazione già formulata;
 - b) se la miglior offerta risultata congrua è diversa da quella classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 18.4, il RUP formula una nuova proposta di aggiudicazione;
 - c) in ogni caso la proposta di aggiudicazione avviene a favore della miglior offerta giudicata non anomala, per la quale si procede ai sensi del Capo 24;
 - d) se risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
 - e) se una o più d'una delle offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o incongrue, il RUP dispone la loro esclusione ai sensi degli articoli 70, comma 4, lettera d), e 110, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti.

23.2. Contenuto delle giustificazioni

23.2.1. Contenuto specifico delle giustificazioni

1. Le giustificazioni, obbligatoriamente sottoscritte con le modalità previste per l'offerta economica, devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo dell'offerta. Le giustificazioni:
 - a) sono soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante e devono riguardare:
 - l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
 - le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
 - le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'Offerente per eseguire le prestazioni;
 - l'eventualità che l'Offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'Offerente dimostri che detto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Codice dei contratti;

- b) possono riguardare ogni altra condizione che l'Offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori/servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:
 - basate su prezzi proposti in contratti di subappalto, di forniture o noleggi, che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
 - c) non sono ammesse le giustificazioni che:
 - non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
 - in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
2. Le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'Offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- a) a specifiche voci di prezzo per le quali l'Offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - b) ai mezzi, impianti e attrezzature, con dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - c) alle spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione dell'Operatore economico;
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario non remunerati direttamente dalla Stazione appaltante;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d) a un ragionevole utile d'impresa.
3. Le giustificazioni devono tener conto dei diversi oneri e costi che l'Offerente deve affrontare per l'attuazione delle misure, degli adempimenti e degli scostamenti, rispetto alla base di gara, previsti dalla propria Offerta tecnica, eventualmente sviluppando un computo metrico estimativo di tali misure, adempimenti e scostamenti, nell'ambito della documentazione di cui al comma 1, effettuato secondo i criteri contabili ed economici utilizzato dal progetto posto a base di gara.
4. Ferma restando la previsione di cui al punto 25.2, comma 2, se le giustificazioni, a giudizio dell'Offerente, contengono in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso da parte di terzi, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, devono essere redatte e presentate con i contenuti e sono trattate analogamente alle previsioni del punto 16.3, comma 4.

23.2.2. Giustificazioni in materia di costo della manodopera

1. Le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'effettiva condizione contrattuale dell'Offerente, con riferimento al costo del personale:
- a) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali e aziendali di pertinenza;
 - b) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
 - c) anche qualora coerenti con le condizioni di cui alla lettera a), non sono altresì ammesse:
 - in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'Operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti

integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);

--- non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti.

2. Devono individuare i ai minimi salariali retributivi applicati, con riferimento alle apposite tabelle previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti, dimostrando chiaramente le giustificazioni degli eventuali scostamenti, ai fini dell'articolo 41, comma 14, secondo periodo, del medesimo Codice.

Capo 24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

24.1. Aggiudicazione

24.1.1. Adempimenti preliminari

1. Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante:
 - a) verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e, all'esito positivo di tale verifica, provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera b);
 - b) ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice dei contratti, approva la proposta di aggiudicazione, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, fatto salvo quanto previsto al punto 24.1.2 in materia di aggiudicazione;
 - c) richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione i documenti di cui all'articolo 105 e allegato II.8, del medesimo Codice dei contratti, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all'articolo 100 del medesimo Codice dei contratti;
 - d) accerta la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera c) mediante FVOE (già AVCPASS) di cui alla delibera del Consiglio di ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (un G.U. n. n. 249 del 24 ottobre 2022), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, per l'accesso alla Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 99 del Codice dei contratti; per le informazioni e i requisiti non disponibili con tale mezzo la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
 - e) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità di cui alle lettere c) e d) effettua la verifica mediante richiesta scritta all'Operatore economico con le modalità di cui al punto 2.2, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
2. in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'Operatore economico subentrante.
3. In ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 96, comma 1, del Codice dei contratti, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell'assenza dei Motivi di esclusione e, in caso di verifica negativa:
 - a) se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
 - b) revoca l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - c) procede alla segnalazione all'ANAC delle circostanze di cui alle lettere a) o b).
4. Ai sensi dell'articolo 108, comma 9, secondo periodo, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 110, comma 5, lettera d), relativamente ai costi della manodopera. Tale verifica può essere assorbita dagli adempimenti di cui al Capo 23, qualora soddisfatta favorevolmente ai sensi del punto 23.2.2, comma 2.

24.1.2. Provvedimento di aggiudicazione e conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

1. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In ogni caso l'aggiudicazione:
 - a) ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;
 - b) ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello stesso Codice dei contratti, diventa efficace solo dopo la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 5, del possesso dei requisiti di selezione di cui al Capo 6 e della veridicità delle dichiarazioni presentate a tale scopo, in relazione all'aggiudicatario;
 - c) può essere negata, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice dei contratti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - d) a decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e alle pubblicazioni previste dagli articoli 27, comma 4, e 111 del medesimo Codice dei contratti.
2. L'aggiudicazione, comunicata a tutti gli Offerenti che hanno presentato offerta, non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale successiva stipula del contratto.
3. L'**Offerta tecnica** dell'aggiudicatario:

- a) costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di contratto e confluisce nel progetto esecutivo, ai sensi del comma 2, anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
 - b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il RUP, se del caso in contraddittorio con l'aggiudicatario, per quanto lo ritenga necessario o anche solo opportuno provvede ad integrare lo schema di contratto completandone e adeguandone le clausole con quanto risultante dal provvedimento di aggiudicazione e, in particolare, aggiungendo o inserendo clausole integrative, eventualmente corredando lo schema di contratto con appositi allegati, al fine di recepire le obbligazioni dell'**Offerta tecnica** di cui alla precedente lettera a);
 - c) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'**Offerta tecnica**, così come sono insensibili al progetto esecutivo da redigere da parte dell'aggiudicatario e da approvare da parte della Stazione appaltante, pertanto l'importo contrattuale, i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni e i rapporti economici tra le parti non tengono e non possono essere modificati in ragione degli eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria **Offerta tecnica**.
4. La Stazione appaltante può ordinare all'aggiudicatario di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza prima della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, qualora sussistano le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del predetto articolo del Codice dei contratti, e anche prima della verifica dei requisiti di cui al comma 1, senza necessità di motivazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020.
5. Adottato il provvedimento di aggiudicazione, anche nel caso non sia stato comunicato agli offerenti ai sensi del comma 2 del presente articolo, trova applicazione l'articolo 108, comma 12, del Codice dei contratti, per cui ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini dei calcoli per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

24.1.3. Codici di comportamento e provvedimenti per la trasparenza

- 1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- 2. L'aggiudicatario deve sottoscrivere per accettazione gli atti di cui al punto 2.1.1, lettera d), che costituiscono parte integrante del contratto anche se non materialmente uniti allo stesso.

24.1.4. Spese di pubblicazione

- 1. Le spese relative alle pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi di agenzia o delle commissioni del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'articolo 225, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017):
 - a) sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione;
 - b) assommano in via stimata e presuntiva ad euro 600,00, fermo restando il conguaglio in seguito all'accertamento di cui alla lettera c);
 - c) l'importo effettivo è determinato in fase di rendicontazione e tempestivamente comunicato dalla Stazione appaltante all'aggiudicatario, fornendone i giustificativi.
- 2. Le spese sono rimborsate dall'aggiudicatario alla Stazione appaltante con le modalità di pagamento definite con la comunicazione di cui al comma 1, lettera c).
- 3. In difetto del deposito o del rimborso di cui alla lettera c), entro il termine stabilito, la Stazione appaltante può, senza ulteriore preavviso, ingiunzione, diffida o messa in mora, effettuare il recupero mediante trattenuta del relativo importo in occasione del primo pagamento corrisposto a favore del Concessionario, ai sensi dell'articolo 16-bis, quinto comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

24.2. Stipula del contratto

- 1. Fermo restando quanto previsto al punto 24.1, il contratto:
 - a) non può essere stipulato prima:
 - che venga disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice dei contratti;
 - dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 18, comma 3, del Codice dei contratti, ovvero 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione di cui al punto 24.1.2,

comma 2;

--- dell'ottenimento della documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del Codice antimafia, nonché dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge n. 120 del 2020, acquisita con le modalità di cui alle predette norme; resta fermo che in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti la Stazione appaltante recede dal contratto eventualmente stipulato al verificarsi delle circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato Codice antimafia;

b) ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 2, del Codice antimafia, in luogo della documentazione di cui alla lettera a), è sufficiente una delle seguenti iscrizioni:

--- nella white list di cui al punto 24.2.3;

--- nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016;

c) è stipulato, in assenza di motivi ostativi:

--- entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta aggiudicazione salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e corredato di apposita motivazione;

--- a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, oppure in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata da un Notaio;

d) deve prevedere per tutti gli Operatori economici coinvolti nella filiera, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto 25.1.

2. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, almeno 10 (dieci) prima della data fissata per la stipula del contratto, a consegnare in originale, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata così distinta:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto;
- partita 2) per le opere preesistenti: 20% dell'importo del contratto;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell'importo del contratto;

nonché di responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, per un importo assicurato minimo pari ad euro 500.000,00 euro e massimo pari ad euro 5.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) se trattasi di Operatore economico in forma di società di capitali, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990;

c) depositare, se costituito in Forma aggregata, l'originale o la copia autenticata del provvedimento di costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, mediante atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice dei contratti;

d) a depositare, ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti, la garanzia definitiva, nella misura prevista dal comma 1 dello stesso articolo, con le modalità e alle condizioni di cui alla predetta norma e all'articolo 117, commi 2, 3 e 4, del Codice dei contratti, in conformità allo schema tipo 1.2 del decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in quanto applicabile.

4. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine di cui al comma 3, a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, compresa l'imposta di bollo sugli atti contrattuali come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; tali spese sono interamente a carico dell'aggiudicatario e non oggetto di ripetizione.

5. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al comma 2 o al comma 3, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dell'aggiudicatario; è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da

ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito a una nuova aggiudicazione o all'aggiudicazione al classificato successivo in graduatoria subentrante per scorrimento della medesima.

24.3. Obbligazioni posteriori alla stipula del contratto e clausole sociali

1. Trattandosi di appalto dove non ricorre la condizione di alta intensità di manodopera di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti, trattandosi inoltre di un lavoro puntuale nel tempo e non seguente a un lavoro analogo svolto da un Operatore economico uscente, non sono previste clausole sociali.

Capo 25. ALTRE CONDIZIONI

25.1. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario del contratto:
 - a) deve comunicare alla Stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del contratto oggetto della presente procedura;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica sopravvenuta relativa ai dati già trasmessi in precedenza.
 - b) deve effettuare la comunicazione entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per operazioni finanziarie relative al contratto oggetto della presente procedura;
 - c) se trattasi di persona giuridica, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o un soggetto a questi equiparato in quanto ha il potere di vincolare l'aggiudicatario;
 - d) è obbligato a riportare gli obblighi di tracciabilità in tutti gli atti negoziali della filiera, quali i contratti di subappalto o subaffidamento, gli atti di mandato se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e nei contratti di avvalimento se prevedono un corrispettivo a favore dell'Operatore economico ausiliario;
 - e) se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e gli atti costitutivi di questa prevedano pagamenti distinti, la comunicazione deve essere presentata da ciascun Operatore economico aggregato.
2. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione delle comunicazioni di cui al punto 26.1.2 comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n. 136 del 2010), nonché la sospensione di qualunque erogazione a suo favore. Inoltre:
 - a) il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto;
 - b) in occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - c) il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto oggetto della presente procedura.

25.2. Accesso agli atti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del Codice dei contratti e dall'articolo 21 della Direttiva, l'accesso agli atti del procedimento di gara è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) tempestivamente agli Offerenti esclusi, limitatamente alle esclusioni per cause riconducibili al Capo 5, ai requisiti di selezione di cui al Capo 6 o per la violazione di clausole che la documentazione di gara sono definite come escludenti dalla partecipazione;
 - b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, entro 5 (cinque) giorni dalla conoscenza del provvedimento che ha disposto l'esclusione;
 - c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.
2. In deroga al comma 1, in applicazione del punto 2.4.1, comma 2, l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti e dell'articolo 21 della Direttiva:
 - a) alle parti dell'**Offerta Tecnica** che contengono segreti tecnici o commerciali, esclusivamente se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo dell'offerta in conformità alle disposizioni del punto 16.3, comma 4;
 - b) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni in conformità alle disposizioni del punto 23.2.1, comma 4;
 - c) l'omissione sin dall'origine della dichiarazione o delle motivazioni di cui alle lettere a) e b), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'Offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla relativa documentazione, ai sensi del punto 2.4.1, comma 2, mallevando la Stazione appaltante dalla responsabilità per l'ostensione degli atti;
 - d) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alle lettere a) e b):

- sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei soggetti che hanno chiesto l'accesso e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
 - sono considerate inesistenti se palesemente generiche, apodittiche o mere formule di stile.
3. La limitazione di cui al comma 2 non trova applicazione agli atti richiesti dai controinteressati richiedenti l'accesso ai soli fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
 4. Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare sono annotati a verbale:
 - a) i motivi relativi alle esclusioni, anche per relationem con altri atti;
 - b) le sospensioni o le interruzioni e le riprese delle sedute;
 - c) i soggetti ammessi alle sedute pubbliche, se rappresentanti legali o direttori tecnici degli Offerenti risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; questi possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
 - d) il soggetto che presiede la gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli Operatori economici;
 - e) le conclusioni del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al Capo 23 eventualmente mediante il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
 - f) nei verbali, le condizioni soggettive di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti, oggetto di esame di ammissione o di verifica, devono essere rese non ostensibili a terzi mediante appositi "omissis"; la diffusione, pubblicazione o accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla norma, è effettuata mantenendo i predetti "omissis" che possono essere rimossi a favore degli interessati o dei controinteressati esclusivamente se necessari ai fini di un procedimento giurisdizionale.

25.3. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «**GDPR**») e del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101 del 2018 (nel seguito «**Codice della privacy**»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:
 - a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui agli articoli 86 e 87 del GDPR;
 - b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l'eventuale rifiuto ingiustificato da parte dell'interessato a conferirli comporta la non ammissione al procedimento di gara;
 - d) nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della privacy l'interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;
 - e) ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento dei dati, nonché responsabile, per conto della Stazione appaltante, è individuato un soggetto con le modalità previste dall'ordinamento interno della Stazione appaltante; questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali limiti o portata della delega, è reso noto con le modalità di cui al punto 2.2;
 - f) sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili.
2. I dati personali conferiti o in altro modo acquisiti, possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento; in particolare:
 - a) possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso
 - b) se relativi a procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all'articolo 2-octies, comma 3, dello stesso Codice della privacy, sono trattati nei limiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018.

Capo 26. DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

26.1. Risoluzione delle controversie

1. Le controversie in materia di scelta del contraente e di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, indirizzo internet <https://www.giustizia-amministrativa.it>, come segue:
 - a) il termine di cui alla lettera b), per la notificazione del ricorso, decorre:
 - dalla data di indizione della gara, come definita all'articolo 5, comma 3, lettera a, delle Premesse, per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione o di aggiudicazione, resi noti con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato rispettivamente contro l'esclusione o contro l'aggiudicazione.
 - b) il ricorso deve essere notificato alla Stazione appaltante, nonché ad almeno uno dei controinteressati entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza di cui alla lettera a);
 - c) il ricorso deve essere depositato presso l'autorità giurisdizionale amministrativa entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni;
2. Le controversie in materia di contratto e di esecuzione del medesimo, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 210 e 212 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.
3. Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), numero 2), in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Codice antimafia, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

26.2. Riserva di aggiudicazione

1. La Stazione appaltante si riserva, con proprio provvedimento, senza che ciò comporti alcun riconoscimento agli Offerenti, nonché all'eventuale aggiudicatario, di rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
 - a) di differire, spostare o sospendere il procedimento di gara;
 - b) di non procedere all'aggiudicazione nel caso di cui all'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - c) di non procedere all'aggiudicazione o, dopo l'eventuale aggiudicazione, di revocare l'aggiudicazione e non procedere alla stipula del contratto, con provvedimento motivato:
 - fuori dal caso di cui all'articolo 108, comma 10, del Codice dei contratti, con motivazione che escluda l'applicabilità dell'articolo 1355 del codice civile;
 - nel caso pervengano, in capo all'aggiudicatario, uno o più motivi di esclusione o uno o più requisiti di selezione di cui, rispettivamente, agli articoli 94 e 95 o all'articolo 100 del Codice dei contratti.

Allegati:

- **Modello DGUE specifico redatto dalla S.A. (Punto 15.2)**
- **Modello "offerta economica"**